



CITTA' DI LOCRI

89044 Provincia di Reggio Calabria

Codice Fiscale 81000410803 - Partita I.V.A. 00138500806

www.comune.locri.rc.it

SETTORE 3

TECNICO MANUTENTIVO-INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO-DEMANIO

Tel : 0964-391476 fax : 0964-21688 e-mail: c.comunedilocri@tin.it

p.e.c. ufficioprotocollo.comunelocri@asmepec.it

LOCALIZZAZIONE

ITALIA	REGIONE CALABRIA	PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	CITTA' DI LOCRI
--------	------------------	------------------------------	-----------------



P.C.S. PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

L. R. 17/2005 e s. m. i. e della L. U. R. n. 19/2002 e s. m. i.

Testo adeguato al Piano di Indirizzo Regionale concernente "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio marittimo" approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n° 147 del 12 giugno 2007.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

ai sensi dell'art.12, Titolo II, Parte II del D.Lgs.152 del 03. 04. 2006 e s. m. i.
NORME IN MATERIA AMBIENTALE (G.U. n.88 del 14.04.2006)

RAPPORTO PRELIMINARE

VERSIONE	DATA	OGGETTO	TECNICO INCARICATO
01	14-01-2008	PRIMA STESURA	ARCH. GIOVANNI MARIA MACRI'
02	18-05-2011	SECONDA STESURA	ARCH. GIOVANNI MARIA MACRI'
03	29-01-2014	TERZA STESURA	ARCH. PASQUALE GIURLEO OPPEDISANO
04	LUGLIO 2016	QUARTA STESURA	ARCH. BEATRICE BRUZZI' - ARCH. CARLO STALTERI

SINDACO DEL COMUNE DI LOCRI	ASSESSORE ALL'URBANISTICA DEL COMUNE DI LOCRI
Dott. Giovanni CALABRESE	Avv. Evelina CAPPuccio

DATI PROGETTISTI	TIMBRI - FIRME
Arch. Beatrice BRUZZI'	
Arch. Carlo STALTERI	

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	FIRMA
Geom. Mario MONTELEONE	

Questo elaborato è di proprietà dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL COMUNE DI LOCRI, perciò qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata
AREA URBANISTICA - UFFICIO OPERE PUBBLICHE - COMUNE DI LOCRI
via Matteotti 89044 Locri (RC) - Tel. 0964 391452 - Fax 0964 391429 - <http://locri.asmenet.it> - Cod. Fisc. 81000410803

INDICE DEL RAPPORTO PRELIMINARE

ai sensi dell'art.12, Titolo II, Parte II del D.Lgs.152 del 03. 04. 2006 e s. m. i.

INTRODUZIONE	3
1. PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'	4
2. QUADRO NORMATIVO	5
2.1 IL CONTESTO COMUNITARIO: LA DIRETTIVA 2001/42/CE	5
2.2 IL CONTESTO NAZIONALE: IL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152	6
2.3 IL CONTESTO REGIONALE: IL REGOLAMENTO REGIONALE 4 AGOSTO 2008, N. 3	9
3. PERCORSO METODOLOGICO ADOTTATO	13
3.1 FASI OPERATIVE DEL PERCORSO DI VALUTAZIONE INDIVIDUATO.....	14
3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITA' CON COMPETENZE AMBIENTALI.....	15
4. PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA	17
4.1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA	17
4.2. PIANI SOVRAORDINATI.....	19
4.3. GLI INDIRIZZI DEL PCS: CRITICITÀ E SVILUPPO	22
4.3.a) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA.....	22
4.3.b) CONTENUTI E OBIETTIVI GENERALI.....	23
4.3.c) IL PIANO PROGRAMMA.....	24
4.3.d) PREVISIONI PER IL PORTO DELLA "MARINA".....	25
4.3.e) LE PROSPETTIVE TURISTICO - CULTURALI E LE STRATEGIE DEL PIANO.....	25
4.3.f) GLI OBIETTIVI DEL PIANO.....	26
5. ANALISI AMBIENTALE	28
5.1. AMBIENTE PAESAGGIO E VINCOLI DI TUTELA	28
5.1.a) IL CONTESTO TERRITORIALE.....	28
5.1.b) DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004 N. 42.....	29
5.1.c) PAI- Piano di Assetto Idrogeologico – Piano Stralcio per la difesa delle Coste	32
5.1.d) PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale	36
5.1.e) VINCOLI PREVISTI NELLA ZONIZZAZIONE DEL PRG DI LOCRI.....	42
5.1.f) INTERVENTI PREVISTI DALLE NTA DEL COMUNE DI LOCRI.....	44
5.2. ASPETTI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	46
5.2.a) DEFINIZIONE TERRITORIALE IN AMBITI.....	46
6. COERENZA DEL PCS CON GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE	53
6.1.a) LA ZONIZZAZIONE.....	54
7. POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI SULLE COMPONENTI INTERESSATE E LE MISURE DI MITIGAZIONE PREVISTE	55
7.1 COMPATIBILITA' RISPETTO AI VALORI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI.....	57
8. CRITICITA' E VERIFICA DELL'INCIDENZA.....	74
8.1 CRITICITA'.....	74
8.2 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' GENERALI E CORRELATI.....	77
8.3 ANALISI DI COERENZA ESTERNA.....	79
9. CONCLUSIONI.....	83
10. MONITORAGGIO.....	83

INTRODUZIONE

Il presente rapporto costituisce elaborato ai fini della Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione ambientale strategica (da ora VAS) del Piano Comunale di Spiaggia (da ora PCS) del Comune di LOCRI.

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, introdotta a livello europeo dalla **Direttiva 42/2001/CE** - recepita a livello nazionale con **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss. mm. ii.** - **“ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni di uno sviluppo sostenibile**, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica”.

[...]

"In tale ambito:

a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno **sviluppo sostenibile**.

b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di **proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema** in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- 1) l'uomo, la fauna e la flora;**
- 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;**
- 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;**
- 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.**

[...] Si intende per valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss. mm. ii.** lo svolgimento di una **verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale**, lo svolgimento di **consultazioni, la valutazione del piano o del programma**, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, **l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio.**"

Scopo della Verifica di assoggettabilità è di valutare, preventivamente, se i piani possano avere effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione (VAS) secondo le disposizioni del citato D. **Lgs. 152/2006** considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate.

1. PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

La fase di verifica di assoggettabilità, detta anche **screening**, è finalizzata a valutare la possibilità di applicare la VAS ai piani e ai programmi di cui all'**art. 6, comma 3, del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. secondo le modalità definite dall'art.12 del Decreto medesimo.**

Prima fase (detta fase di scoping) - Elaborazione del rapporto ambientale

"Per i piani e programmi da assoggettare a VAS, il proponente e/o l'autorità procedente elabora un **rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi** dell'attuazione del piano o programma ed entra in consultazione con l'autorità competente e con i soggetti competenti in materia ambientale al fine definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale."

Il **rapporto ambientale**, la cui redazione spetta al proponente o all'autorità procedente, costituisce parte integrante del piano o programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione. **Nel rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o programma potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale**, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito di applicazione territoriale del piano o programma.

L'Autorità procedente trasmette all'Autorità Competente il Rapporto Preliminare comprendente una descrizione del Piano o Programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente definiti sulla base dei criteri dell'allegato I al Decreto.

Detto Rapporto Preliminare è inviato ai soggetti competenti in materia ambientale i quali, entro trenta giorni dal ricevimento, inviano il proprio parere all'Autorità Competente e a quella Procedente.

2. QUADRO NORMATIVO

2.1 LA NORMATIVA COMUNITARIA

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta dalla **Direttiva Europea 2001/42/CE** che riguarda **“la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale”**.

Tutti i piani e i programmi preparati per vari settori e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti elencati negli **allegati I e II della direttiva 85/337/CEE** del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e tutti i piani e i programmi per i quali è stata prescritta la valutazione ai sensi della **direttiva 92/43/CEE** del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente e dovrebbero di norma essere oggetto di una valutazione ambientale sistematica. **Quando determinano l'uso di piccole aree a livello locale o sono piccole modifiche dei piani o programmi summenzionati, essi dovrebbero essere valutati soltanto se gli Stati membri stabiliscono che potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente.**

L'articolo 1 della Direttiva 2001/42/CE in materia di VAS definisce quale obiettivo del documento quello di **"garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile"**.

Più precisamente, **la valutazione ambientale prevede l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale**

e dei risultati delle consultazioni e la messa a disposizione, del pubblico e delle autorità interessate, delle informazioni sulle decisioni prese.

In base alla stessa Direttiva, la VAS ha come oggetto i piani e i programmi, preparati e/o adottati da un'autorità competente, che possono avere effetti significativi sull'ambiente; si applica ai settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.

La valutazione ambientale costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente negli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione.

Secondo l'art. 5, il rapporto ambientale deve contenere l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che il piano o il programma potrebbero avere sull'ambiente, così come le ragionevoli alternative.

E' da garantire, al pubblico e alle autorità interessate, la possibilità di esprimere il proprio parere prima dell'adozione del piano/programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa.

2.2 IL CONTESTO NAZIONALE: IL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 e s. m. i. (aggiornato al D. lgs. n. 46 del 2014)

Le norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 costituiscono recepimento ed attuazione:

- a) della **direttiva 2001/42/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la **valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente**;
- b) della **direttiva 85/337/CEE** del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la **valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati**, come modificata ed integrata con la **direttiva 97/11/CE** del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la **direttiva 2003/35/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003;
- c) della **direttiva 2008/1/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente **la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento**.

Per quanto riguarda la VAS il D.lgs. n.152/2006 (Codice dell'Ambiente), recante “Norme in materia ambientale”, nella Parte II, Titolo II, ripartisce le competenze per l’effettuazione della Procedura di VAS dei piani/programmi fra lo Stato e le Regioni secondo il criterio di riparto definito dalla competenza per l’approvazione degli stessi.

Il 29 gennaio 2008 è stato pubblicato il, **D.lgs. n. 4/2008** recante “**Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale**”.

Il provvedimento ha novellato il D.lgs. 152/2006 per quanto concerne gli articoli relativi alla **Valutazione di Impatto Ambientale e alla Valutazione Ambientale Strategica**, al fine di accogliere le censure avanzate dall'Unione europea in merito alla non corretta trasposizione nazionale delle regole comunitarie.

I principali aspetti introdotti dal **D.lgs. 4/2008** coincidono con:

- la riformulazione delle procedure di VIA e VAS per garantire loro piena autonomia;
- l'allargamento del campo di applicazione della procedura VAS;
- l'inclusione dei “piani e programmi relativi agli interventi di telefonia mobile” nella procedura di valutazione ambientale;
- l'obbligo di integrare ed aggiornare la valutazione ambientale per le opere strategiche in relazione alle quali il progetto definitivo si discosta notevolmente da quello preliminare;
- un più netto confine tra le competenze statali e quelle regionali, prevedendo al contempo una uniformazione delle procedure per evitare inutili discrasie tra Stato e Regioni;
- riduzione a 150 giorni del termine massimo per l'espressione del parere della Commissione VIA, ad eccezione delle opere particolarmente complesse per le quali si potrà arrivare a 12 mesi.

Ulteriori modifiche in materia di VAS sono state previste dal legislatore con **l'art. 12 della Legge n.69/2009** con la quale il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare **decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale**. A tale delega è stata data attuazione tramite il **D. Lgs. n. 128/2010 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.”** che introduce sostanzialmente due rilevanti novità:

- 1) la prima è data dalla **esclusione delle procedure di VAS per le revisioni di piani e programmi e di provvedimenti di attuazione in cui le novità introdotte non comportino effetti significativi sull'ambiente;**
- 2) il secondo punto concerne il **parere motivato rilasciato dall'autorità competente per l'approvazione della VAS**, il quale, viene **definito come il provvedimento obbligatorio**, con eventuali osservazioni e condizioni, **che conclude la procedura di VAS** e che viene espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria e degli esiti delle consultazioni.

In ultimo rileva, per il caso in oggetto, ricordare quanto previsto recentemente dal **D.L. n. 70/2011 (convertito nella Legge n. 106/2011) in merito all'assoggettabilità a VAS di piani urbanistici attuativi.**

La legge in questione, infatti, al fine semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all'art. 16 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ss. mm. ii., ha aggiunto il seguente comma: **“Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.**

Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati.

I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma”.

2.3 IL CONTESTO REGIONALE: IL REGOLAMENTO REGIONALE 4 AGOSTO 2008, N. 3

La **Legge urbanistica regionale della Calabria n. 19/2002 e ss. mm. ii.** (Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 recante "Norme per la tutela, governo e uso del territorio. Legge urbanistica della Calabria" - Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL. RR. : 22 maggio 2002 n. 23, 26 giugno 2003 n. 8, 2 marzo 2005 n. 8, 24 novembre 2006 n. 14, 11 maggio 2007 n. 9, 21 agosto 2007, n. 21, 31 dicembre 2015, n. 40), **prevede all'art. 10 che la Regione, le Province e i Comuni provvedano, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione e di approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione**, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e della Repubblica, attraverso le **verifiche di coerenza e compatibilità**.

La prima mira ad accertare che i sistemi naturalistico - ambientali, insediativi e relazionali, definiti in base ai principi ed alle procedure di cui alla presente legge, **siano coerenti con quelle della pianificazione vigente**, ai diversi livelli, **e si applica agli obiettivi della pianificazione strutturale ed operativa**.

Mentre, **la verifica di compatibilità accerta che gli usi e le trasformazioni del territorio siano compatibili con i sistemi naturalistico - ambientali, insediativi e relazionali**, definiti in base ai principi e alle procedure di cui alla legge in oggetto. Essa **trova applicazione nelle modalità di intervento della pianificazione strutturale ed operativa**.

La norma regionale prevede, inoltre, che **"gli enti titolari del governo del territorio, preliminarmente alla adozione degli atti di pianificazione strutturale danno vita a procedure di verifica della coerenza e della compatibilità di tali atti con gli strumenti della pianificazione urbana e territoriale e con i piani di settore ove esistenti, ai fini della valutazione di sostenibilità"**.

Con la **L.R. n.14/2006** (Legge Regionale 24 novembre 2006, n. 14 recante "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 Norme per la tutela, governo e uso del territorio. Legge urbanistica della Calabria".) il legislatore regionale ha modificato l'art. 10 stabilendo che la predetta verifica possa essere effettuata, quando necessario, facendo ricorso alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della Direttiva VAS e, nello specifico, operando in conformità alle disposizioni contenute nella direttiva stessa specie per quanto attiene gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9.

A conclusione dell'iter di adeguamento della normativa regionale alla disciplina dettata dalla normativa nazionale, il legislatore regionale ha licenziato un **Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (REGOLAMENTO**

REGIONALE 4 agosto 2008, n. 3 *"Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali"* - di seguito Regolamento 3/2008), pubblicato sul BUR Calabria n. 16 del 16/08/08, (modificato dalla Delibera della Giunta Regionale 31 marzo 2009, n. 153 *"Modifica regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali"* e successivamente dal Regolamento regionale n. 5/2009 del 14 maggio 2009 *"Modifica al Regolamento regionale del 4 agosto 2008, n. 3.)* attraverso il quale la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione al dettato normativo di cui alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006.

In particolare l'art. 22 del Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 **norma la "Verifica di assoggettabilità" a VAS, stabilendo che nel caso di Piani e Programmi di cui al comma 3 dell'art. 20 dello stesso Regolamento, ossia nel caso di Piani e Programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, l'autorità competente stabilisce, sulla base di una verifica preliminare (screening) se il Piano o Programma debba essere assoggettato o escluso dalla procedura di VAS.**

Al tal fine è necessario che l'autorità proponente trasmetta all'autorità competente un **rapporto preliminare contenente i dati e gli elementi riferibili ai criteri di valutazione di cui AGLI ALLEGATI E ed F dello stesso Regolamento, sulla base dei quali poter effettuare le dovute valutazioni in ordine ai possibili impatti significativi del Piano o Programma sull'ambiente.**

Il documento preliminare è sottoposto ad una consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale, individuati dall'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente.

Una volta conclusa la fase di consultazione ed acquisiti i pareri rilasciati dai soggetti competenti in materia ambientale (entro trenta giorni dall'inizio della consultazione) l'autorità competente emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla Valutazione Ambientale Strategica e definendo eventuali prescrizioni. Tale provvedimento, emesso entro novanta giorni, deve essere reso pubblico, comprese le motivazioni.

In riferimento a quanto sopra esposto si riporta **l'articolo 23 e gli allegati E ed F del Regolamento Regionale. n. 3 del 4 agosto 2008 riguardante la redazione del rapporto ambientale.**

Articolo 23 - Redazione del rapporto ambientale -

1. Sulla base di un **rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma**, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni.

3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.

4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato F del presente regolamento riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

5. La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 24, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. **La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.**

6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.

ALLEGATO E – Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art. 22 del Regolamento Regionale n. 3/2008.

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- **in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;**
- **in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;**
- **la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;**
- **problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;**
- **la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);**

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- **probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;**
- **carattere cumulativo degli impatti;**
- **natura transfrontaliera degli impatti ;**
- **rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti).**

ALLEGATO F - Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13 del Regolamento Regionale n. 3/2008.

Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:

- a)** illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b)** aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c)** caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;

- d)** qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
- e)** obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f)** possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- g)** misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
- h)** sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i)** descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
- j)** sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

3. PERCORSO METODOLOGICO ADOTTATO

Riferimenti metodologici

Il processo di Verifica di assoggettabilità alla VAS del PCS del Comune di Locri è effettuato in riferimento **all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm .ii. "Norme in materia ambientale"**

3.1. FASI OPERATIVE DEL PERCORSO DI VALUTAZIONE INDIVIDUATO

Art. 12. Verifica di assoggettabilità

(articolo così modificato dall'articolo 2, comma 10, d.lgs. n. 128 del 2010)

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un **rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma**, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato **entro trenta giorni** all'autorità competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, **l'autorità competente**, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, **verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente**.
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, **entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione** di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
5. **Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.**
6. **La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS** relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, **si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.**

In riferimento a quanto sopra indicato le fasi del processo sono:

- Elaborazione del **Rapporto ambientale preliminare del PCS di Locri**, contenente una descrizione del Piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano, in riferimento ai criteri dell'Allegato I al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- **Messa a disposizione del Rapporto ambientale preliminare del PCS e pubblicazione** dello stesso;

- **Individuazione**, in collaborazione con l'autorità competente, **dei soggetti competenti in materia ambientale**;
- **Trasmissione a questi del Rapporto ambientale preliminare per acquisirne i rispettivi pareri**, che devono pervenire all'autorità competente e procedente entro **30 gg.**;
- Sulla base del Rapporto ambientale preliminare del PCS e delle osservazioni e dei pareri pervenuti, **l'autorità competente, sentita l'autorità procedente, entro 90 gg., verifica se il Piano può avere impatti significativi sull'ambiente ed emette il provvedimento di verifica di assoggettabilità del Piano includendolo o escludendolo dalla procedura VAS**, e se necessario ne definisce le prescrizioni;
- **Pubblicazione.**

3.2. INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITÀ CON COMPETENZE AMBIENTALI

I soggetti competenti in materia ambientale, ovvero le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del PCS, che nella fase delle consultazioni preliminari contribuiscono a definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, sono i seguenti:

Enti Competenti in materia ambientale da concordare con l'Autorità Competente:

Regione Calabria –Dipartimento 8 Urbanistica

Viale Isonzo, 414 - 88100-Catanzaro

Regione Calabria –Dipartimento 14 Politiche dell'Ambiente

Viale Isonzo,414 - 88100 Catanzaro

Regione Calabria –Dipartimento 6 Agricoltura - Forestazione

Via Enrico Molè 79 – 88100 Catanzaro

Regione Calabria –Dipartimento 9 – Lavori Pubblici

Via Francesco Crispi 33, 88100 Catanzaro

Regione Calabria – Dipartimento 12 – Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili

Via S. Nicola, 8 - 88100 Catanzaro

Regione Calabria – Dipartimento 11 – Beni Culturali – Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica, Alta Formazione

Via Enrico Molé - 88100 Catanzaro

Regione Calabria – Autorità di Bacino

Via Crispi 33, 88100 Catanzaro

Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria

Settore Pianificazione territoriale - Tutela ambientale - Tutela paesaggistica

Via Aschenez n° 239 – 89120 Reggio Calabria

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Reggio Calabria

Piazza Castello (Ex Compl. FS – 89100 Reggio Calabria

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria

Piazza De Nava – 89100 Reggio Calabria

ARPACAL – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – Regione Calabria

Dipartimento di Reggio Calabria – Via Troncovito snc – 89135 Gallico Sup. (RC)

Consorzio di Bonifica Alto Ionio Reggino

Via Sbarre Sup. – 89132 Reggio Calabria

Autorità di A.T.O. – Ambito Territoriale Ottimale di Reggio Calabria

Sede Provincia – Piazza Italia – 89125 – Reggio Calabria

Agenzia del Demanio di Reggio Calabria

Via dei Bianchi, 2 – 89127 Reggio Calabria

Comuni contermini

Oltre ai soggetti competenti in materia ambientale è chiamato ad esprimere osservazioni il Pubblico Interessato, che il D. Lgs. 152/2006, all'art. 5, definisce: *“il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse”*. Di seguito si riporta l'elenco degli attori del Pubblico Interessato, individuati per il PCS di Locri e che saranno coinvolti nell'ambito del procedimento VAS:

- o Italia Nostra
- o Legambiente Calabria
- o WWF sezione locale
- o Federazione Italiana Imprese Balneari (FIBA)
- o Sindacato Italiano Balneari (SIB)
- o Assobalneari Calabria
- o Agenzia del Demanio
- o Capitaneria di Porto di Reggio Calabria

4. PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

4.1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

La Regione Calabria ha emanato, in data 21 dicembre 2005, la **Legge Regionale n.17** e ha **successivamente adottato il Piano di Indirizzo Regionale (PIR) relativo alle "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative del Demanio Marittimo"**, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.147 del 12 giugno 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14 luglio 2007 supplemento straordinario n.3 al B.U.R.C. n.12 del 30 giugno 2007 Parti I e II.

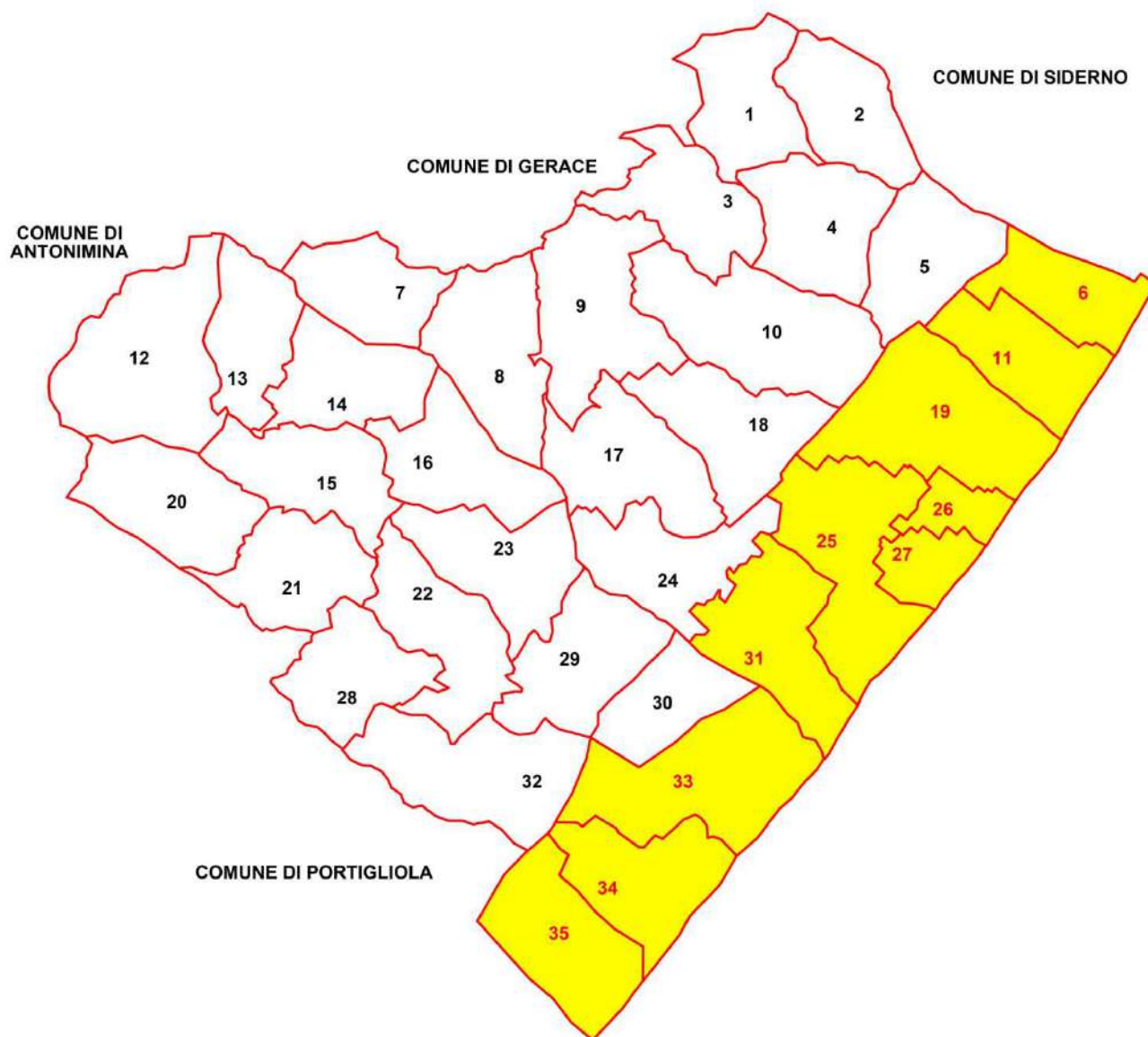
Il piano e le disposizioni normative contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione, parte integrante e sostanziale del Piano Comunale di Spiaggia, definisce e norma le destinazioni d'uso del Demanio Marittimo ricadente nel Comune di Locri. Il piano Comunale di Spiaggia (PCS) stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività disciplinate dal Piano di indirizzo Regionale P.I.R. relativo alle "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative del Demanio Marittimo".

IL PCS regola quindi i futuri interventi ed allestimenti di natura edilizia e infrastrutturale, nonché le modalità d'utilizzo dell'Arenile ai fini turistici e ricreativi, secondo i principi del Codice della navigazione ed in conformità delle norme speciali in materia, nonché nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, con particolare riferimento al P.R.G. vigente.

L'ambito di azione del piano, ai sensi della normativa di riferimento per la redazione dello stesso, è definito dalla linea del Demanio marittimo per come risultante dalla cartografia ufficiale del Sistema informativo Demaniale (S.I.D.).

Costituiscono aree di Demanio marittimo le porzioni di territorio comunale di vecchia e nuova formazione, ossia risultanti dall'accrescimento della zona dunale nel tempo, individuate in Catasto con i seguenti dati identificativi: **Fogli 6 - 11 - 19 - 25 - 26 - 27 - 31 - 33 - 34 - 35.**

**QUADRO DI UNIONE CATASTALE
COMUNE DI LOCRI**



Il Piano si colloca quale strumento attuativo di settore, nella gerarchia degli strumenti di pianificazione del Territorio, e pertanto esso deve rispettare gli indirizzi Pianificatori e programmatici degli strumenti urbanistici sovra ordinati.

4. 2. PIANI SOVRAORDINATI

QTR/P - Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico

Il Quadro Territoriale Regionale (QTR/P) è definito dalla Legge Regionale 19/02, all'art. 17 c. 1, come "lo strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio con il quale la Regione, in coerenza con le scelte ed i contenuti della programmazione economico-sociale, stabilisce gli obiettivi generali della propria politica territoriale, definisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza ai fini del coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali".

Gli obiettivi generali su cui si sviluppa il nuovo concetto di governo di territorio, a cui mira il QTR/P è perseguito attraverso i seguenti aspetti:

- a) rafforzare ulteriormente l'orientamento dei principi di "recupero, conservazione, riqualificazione del territorio e del paesaggio, ammagliamento e ricomposizione dei tessuti edilizi", finalizzati tutti ad una crescita sostenibile dei centri urbani con sostanziale "risparmio di territorio";**
- b) considerare il QTRP facente parte della pianificazione concertata con tutti gli Enti Territoriali, in cui la metodologia di formazione e approvazione, le tecniche e gli strumenti attraverso i quali perseguire gli obiettivi contribuiscono a generare una nuova cultura dello sviluppo;**
- c) considerare il governo del territorio e del paesaggio come un "unicum", in cui sono individuate e studiate le differenti componenti storico-culturali, socio-economiche, ambientali, accogliendo il presupposto della Convenzione Europea del Paesaggio "di integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione e urbanistica" (articolo 5) all'interno del QTRP;**
- d) considerare prioritaria la politica di salvaguardia dai rischi territoriali attivando azioni sistemiche e strutturanti finalizzate alla mitigazione dei rischi ed alla messa in sicurezza del territorio.**

Il paesaggio e il territorio sono intesi nel QTRP come elementi inscindibili.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP- RC

Altro riferimento fondamentale del Quadro della pianificazione sovraordinata è il **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Reggio** il quale, nel fissare le linee fondamentali, così si esprime:

"Quale modello di sviluppo "

E' noto come il modello di sviluppo oggi dominante sia basato sul principio della "crescita illimitata", che deriva dalla necessità di incrementare continuamente il mercato di compravendita di beni e servizi. Secondo questa scuola di pensiero, la certificazione dell'andamento di crescita avviene attraverso parametri di natura economica, di cui tipici esempi sono il Prodotto Interno Lordo (PIL), il volume di scambi commerciali o ancora gli indicatori di borsa. Le decisioni relative alla società ed ai suoi individui derivano da questi parametri, rispetto ai quali ogni altro fattore è dunque una "variabile dipendente". (.....) E, successivamente, il Piano Territoriale Provinciale individua gli **"Obiettivi strategici prioritari"**: "In base ai principi costitutivi della politica di assetto territoriale della Provincia ora proposti,

sono stati definiti gli obiettivi strategici prioritari, dunque i punti di vista che si ritengono decisivi per progettare lo sviluppo del territorio.

Gli obiettivi strategici prioritari sono:

- a. Realizzazione di una compiuta ecologia del territorio, mediante la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche e insediative.**
- b. Valorizzazione del patrimonio ambientale, storico-culturale e identitario ai fini di una fruizione consapevole e compatibile.**
- c. Miglioramento dei quadri di vita, attraverso uno sviluppo armonico dell'insediamento, dei servizi di qualità, delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto.**
- d. Sviluppo consapevole e sostenibile delle economie locali.**
- e. Realizzazione di una progettualità congrua e sinergica e partecipata.**
- f. Costruzione di una rete di informazione dinamica ed accessibile."**

Per ciò che riguarda la Pianificazione urbanistica Comunale: attualmente è in corso di redazione il Piano Strutturale e pertanto l'unico riferimento pianificatorio in corso di validità, allo stato, rimane ancora il Piano Regolatore Vigente. Il Piano e le disposizioni normative contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione, parte integrante e sostanziale del Piano Comunale di Spiaggia, definiscono e normano le destinazioni d'uso del **Demanio Marittimo** ricadente nel Comune di Locri.

Il PCS del comune di Locri, redatto ai sensi dell'art. 12 della L. R. 17/2005 e dell'art. 4 del PIR, individua le zone omogenee di intervento e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi, con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione ed ai servizi ed attrezzature connessi alle attività degli stabilimenti balneari. Il presente PCS recepisce le recenti riforme normative in materia di delega di funzioni agli Enti Locali, in base alle quali viene definitivamente sancita la gestione totale, da parte dei comuni, delle funzioni amministrative relative alla gestione del demanio marittimo, compresi i tratti demaniali marittimi, dapprima sottratti alla delega, ed assegnati alla competenza della locale Capitaneria di Porto, quale articolazione periferica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Formano parte integrante del PCS le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e le cartografie dello stato di fatto e di progetto delle aree demaniali oggetto di gestione da parte del Comune di Locri.

Il piano e le NTA definiscono e normano la destinazione d'uso del Demanio marittimo ricadente nell'ambito comunale di Locri. Il PCS definisce, quindi, un quadro di riferimento per progetti e altre attività disciplinate dal Piano di Indirizzo Regionale P. I. R. relativo alle ***"Norme per l'esercizio e delega di funzioni amministrative del Demanio Marittimo"***.

Il Comune di Locri , in attuazione della Legge Regionale n. 17 del 21 dicembre 2005 e della successiva adozione del Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) relativo alle *"Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative del Demanio Marittimo"*, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 147 del 12 giugno 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14 luglio 2007 supplemento straordinario n.3 al B. U. R. C. n. 12 del 30 giugno 2007 Parti I e II, ha proceduto all' adeguamento del Piano Comunale di Spiaggia (indicato con l'acronimo P.C.S) al fine di aggiornare lo strumento precedente, in coerenza con le linee programmatiche e con le prescrizioni tecniche di cui al citato Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.).

Il presente P.C.S. è stato redatto in osservanza alla normativa edilizia, urbanistica ed ambientale vigente, nonché della vigente legislazione nazionale in materia di Demanio Marittimo, della quale si ricordano di seguito i più importanti riferimenti:

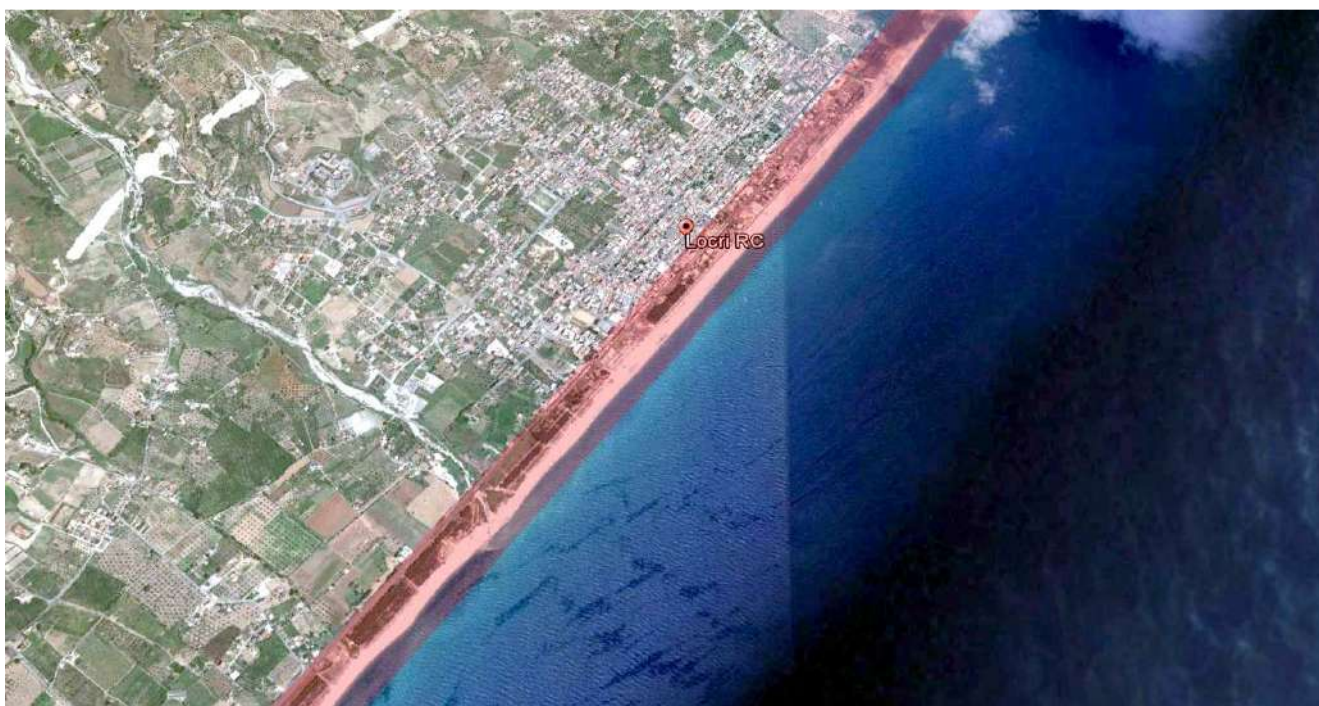
- **Codice della Navigazione** di cui al Regio Decreto del 30.03.1942, n. 327, e relativo **Regolamento di esecuzione**, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica il 15 febbraio 1952 n. 328: CAPO I – Demanio Marittimo;
- **Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative su aree di demanio marittimo, lacuale e fluviale** di cui all'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- **Legge 4 dicembre 1993 n. 494: disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;**
- **D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509: Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto;**
- **Decreto Ministero dei trasporti e navigazione 5 agosto 1998 n. 342: Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per le finalità turistico - ricettive;**
- **Decreto Ministero delle infrastrutture e trasporti 31 dicembre 2001 n. 260/D2: approvazione dei modelli D1 e D2 concernenti le istanze di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime;**
- **Legge Urbanistica della Calabria n. 19 del 16.04.2002 come modificata dalla L.R. 31 dicembre 2015, N. 40 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio)**

In quanto Piano Particolareggiato, i tempi di attuazione e validità sono quelli dei Piani Attuativi (ai sensi della L. R. 19/2002). Andando a strutturare un insieme di interventi su una realtà che possiede potenzialità e risorse, ma che non ha ancora avviato processi di sviluppo, appare necessario fissare un tempo di monitoraggio, verifica e revisione circa gli interventi a breve e medio termine, che avrà una durata di 5 anni. Sarà così possibile calibrare nel tempo gli interventi, rispetto non solo alle dinamiche socio economiche del territorio, ma anche in base alle sue evoluzioni fisiche.

4.3. GLI INDIRIZZI DEL PCS: CRITICITÀ E SVILUPPO

4.3.a) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

Il PCS rappresenta, in assoluto, per il tratto di arenile ricadente nel territorio di Locri, il primo strumento di pianificazione di dettaglio delle attività insediabili nella fascia costiera.



L'area di intervento copre una superficie complessiva di circa 84,00 Ha suddivisi su una distanza di circa 6.500,00 ml compresa tra il Vallone Milligri (o Castellace) a Sud, e la Fiumara del Novito a Nord con una larghezza di circa 500 metri dalla battigia verso il monte.

Le coordinate geografiche di riferimento, espresse in formato ED50, sono : Latitudine 38,2051N, Longitudine 16,2382E e Lat. 38,2051N, Long. 16,2382E in corrispondenza del Vallone

Milligri e rispettivamente sul punto di battigia e 500 metri lato monte; Latitudine 38,2051N, Longitudine 16,2382E e lat. 38,2051N, long. 16,2382E in corrispondenza dell'asse centrale della Fiumara del Novito rispettivamente sul punto di battigia e 500 metri dal monte. L'area è costituita da un tratto di costa naturale caratterizzato da depositi mobili di spiaggia, dune fisse e pinete ad essi retrostanti, per un'estensione complessiva di 5,14 Km. Il sistema è interrotto circa dalla Fiumara Gerace (parte bassa dell'ambito centrale) fino al Vallone Fondo (ambito Nord) dove si distinguono solo i sedimenti sabbiosi e ciottolosi mobili di spiaggia; l'apparato retrostante di dune e pinete è quasi del tutto obliterato da strutture cittadine. Viceversa, i settori che mantengono un aspetto ambientale più naturale e spontaneo sono quello della Fiumara di Gerace che prosegue verso Sud fino al Vallone Milligri e lato Nord quello del Vallone Fondo che arriva alla Fiumara Novito. Si adagia sulla pianura costiera alluvionale distribuendosi su quote topografiche comprese tra il livello del mare e 60 mt circa corrispondenti all'area periferica pedecollinare.

Il reticolo idrografico è segnato dalla presenza rilevante delle due fiumare di Gerace a sud e del Novito a Nord, e da una serie di collettori secondari che son a partire da nord verso sud il vallone Fondo, Calvi, Imprenagatti, Margherita, Abate Marcello, Lucifero, Milligri o Castellace.

4.3.b) CONTENUTI E OBIETTIVI GENERALI

Il P.C.S. regola e promuove:

- **la tutela e la salvaguardia delle aree appartenenti al D.M.;**
- **la loro fruizione pubblica;**
- **la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche ricadenti in aree del D.M.;**
- **lo sviluppo sostenibile.**

Il P.C.S. individua le zone omogenee di intervento, stabilisce per ciascuna di esse i corretti criteri di utilizzo, le tipologie di insediamento, gli standard sui servizi.

Il P.C.S. è finalizzato ad una migliore organizzazione funzionale della fascia litoranea e delle aree annesse. **Esso intende offrire alla collettività un'organica fruizione delle aree demaniali e degli arenili, nell'intento di incentivare lo sviluppo sostenibile del territorio, con particolare riferimento al settore turistico, oggi purtroppo limitato quasi esclusivamente, alla presenza di utenti provenienti dai paesi limitrofi ed incapace di intercettare i grandi flussi turistici, che per potenzialità, bellezza della costa, qualità della acque potrebbero invece essere attratti.**

Il P.C.S. persegue quattro obiettivi fondamentali:

- 1. La sostenibilità ambientale (con particolare riferimento alla conservazione ed al recupero del paesaggio, ed al corretto uso delle risorse naturali);**
- 2. Lo sviluppo dell'economia turistico - ricettiva del territorio, ottimizzando le potenzialità turistiche della costa, potenziando le strutture presenti ed operanti sul territorio; valorizzando le aree litorali del demanio marittimo;**
- 3. Lo sviluppo sostenibile e duraturo, il sostegno alla creazione di impresa improntata alla qualità totale e finalizzata allo sviluppo occupazionale;**
- 4. La sostenibilità sociale (ivi compresa l'eliminazione di tutti gli ostacoli e le barriere alla libera fruizione della spiaggia e del mare da parte di utenti diversamente abili, anziani, con ridotte capacità motorie, ipovedenti, non vedenti);**

4.3.c) IL PIANO PROGRAMMA

Il P.S.C pur essendo uno strumento di pianificazione settoriale definisce e concretizza il programma amministrativo di **“LOCRI CITTA' DELLA SOSTENIBILITA' DELLA CULTURA E DELLA QUALITA' ”** che ha come assi portanti:

- **la valorizzazione economica delle risorse ambientali, paesaggistiche, culturali, storiche archeologiche;**
- **lo sviluppo della economia turistica e culturale ;**
- **la prospettiva del miglioramento della qualità della vita degli abitanti.**

In questo quadro le azioni specifiche del Piano Spiaggia di Locri si inquadrano nello scenario di un **“POLO TURISTICO MARINO”** che tende a trasformare l'area costiera della città in un vero e proprio “ambito strategico di trasformazione “ capace di funzionare da motore dello sviluppo e della competitività della città **mirato a coniugare le azioni di protezione, tutela e riqualificazione ambientale con lo sviluppo economico locale**, integrando le varie funzioni per la riqualificazione dell'offerta del turismo in gradi di aumentare la competitività del settore. **Questo programma porterà a un processo di riorganizzazione urbanistica della città ed è parte integrante degli obiettivi del Nuovo Piano strutturale.**

4.3.d) PREVISIONI PER IL PORTO DELLA "MARINA"

Nell'ottica della realizzazione della strategia del "POLO TURISTICO MARINO" è stata prevista la realizzazione del porto turistico della "marina" quale indotto economico e occupazionale in un'area già di per sé predisposta per le sue risorse naturali a un turismo globale. Ad oggi la previsione è solo da considerarsi come FATTIBILITÀ TECNICA, per cui, come indicato all'art.24 delle NTA del PCS la porzione di arenile in cui viene indicata l'area destinata alla realizzazione del suddetto porto è da considerarsi come spiaggia libera.

4.3.e) LE PROSPETTIVE TURISTICO - CULTURALI E LE STRATEGIE DEL PIANO

Il turismo a Locri, è legato prevalentemente al rientro stagionale delle famiglie degli emigrati, dalle domande locali, ed è balneare unito a un modesto turismo d'affari e culturale. Questo non ha favorito l'insediamento di attrezzature alberghiere adeguate; infatti gli alberghi esistenti (Hotel De Maco, Hotel Teseyon, Albergo Orientale, Albergo Nuova Messina) sono stati chiusi, con una perdita di circa 200 posti letto.

La debolezza del comparto turistico è chiaramente legata ai fattori che lo caratterizzano :

1. **un turismo stagionale contenuto nel tempo, esclusivamente balneare;**
2. **le irrilevanti politiche di destagionalizzazione in grado di assicurare una fruizione maggiore delle attrezzature;**
3. **il basso il livello dell'offerta di attività ricreative (legate solo al mare e alle spiagge e senza adeguate attrezzature di supporto se si esclude il porto di Roccella J.);**
4. **il ridotto utilizzo delle preesistenze e dei reperti archeologici del parco archeologico.**

Il punto di forza è legato al fatto che lo scarso sviluppo economico e forse lo stesso isolamento, ha finora preservato il territorio, il paesaggio e i resti e testimonianze archeologiche nei suoi caratteri originali,

Le opportunità: Un patrimonio storico archeologico unico e irripetibile in un territorio che si presenta come Museo diffuso Territoriale, tutto questo ovviamente pone la necessità di una impostazione degli obiettivi, revisionare le strategie esistenti.

In questa ottica il Piano Spiaggia, per quanto attiene il suo ambito di pianificazione, ha preso in considerazione due aspetti:

1. l'offerta della ospitalità extra alberghiera come un fattore di successo, modificando i programmi di realizzazione di strutture alberghiere e villaggi turistici, prevede uno scenario di albergo diffuso costituito dall'insieme delle residenze messe a disposizione all'interno della città e del territorio rurale, implementato da una quota definita e controllata di residenze in piccole unità ricettive green, di accertata e verificata compatibilità ambientale ed energetica, di connotazione architettonica specificamente studiata come architettura del litorale, da inserire nel contesto delle aree costiere del PSC (escluse le aree dell'arenile).
2. sulla presenza del vasto e importante Parco archeologico che può certamente entrare a far parte di un itinerario turistico, culturale e ambientale.

Questo presuppone il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi, pertanto all'interno delle scelte strategiche del Piano Spiaggia si è posto l'obiettivo di rafforzare e qualificare il percorso pedonale- ciclabile che collega il centro della città moderna con la città antica realizzando un ponte in legno che scavalchi la fiumara di Gerace. Tale percorso si inserisce nel percorso Sentiero Europeo E1 Un tracciato in direzione nord - sud , da Capo Nord (Norvegia) a Capo Passero di Siracusa (Italia) che collega le ventose e fredde spiagge del nord con i borghi medioevali dell'Italia centrale prima e con il caldo e dolce mare mediterraneo poi.

4.3.f) GLI OBIETTIVI DEL PIANO

Gli obiettivi rappresentano la cerniera che lega le analisi al progetto e sintetizzano l'indirizzo e l'orientamento del Piano. **Il Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Locri intende perseguire una serie di azioni integrate tra loro, volte alla razionalizzazione degli interventi sul Demanio Marittimo** e l'organizzazione generale degli spazi nel loro complesso, che hanno due obiettivi fondamentali:

- **uno sviluppo sostenibile della fascia litoranea del territorio comunale;**
- **promuovere una nuova immagine della fascia costiera basata sulla promozione e l'incentivazione delle aree demaniali marittime attraverso la tutela delle risorse naturali e la valorizzazione delle qualità ambientali e paesaggistiche della stessa area.**

Le azioni da intraprendere con il Piano Comunale di Spiaggia sono:

- a) il miglioramento della qualità delle concessioni esistenti;**
- b) delimitare le aree che possono essere oggetto di rilascio di “nuove concessioni”;**
- c) determinare sinergie tra le diverse risorse ed attrattive del territorio;**
- d) specificare in termini quantitativi e qualitativi i servizi minimi e le attrezzature ammesse per consentire un innalzamento della qualità dell'offerta balneare.**
- e) preservare la spiaggia libera.**

Il Piano, inoltre, deve essere inteso ad affermare il principio di coniugare e rendere compatibili e sinergici gli interessi dell'Amministrazione e quelli legittimi degli operatori privati interessati, assicurando il conseguimento di equilibrate opportunità e vantaggi ad entrambe le parti impegnate.

Lo spunto per l'avvio dell'intervento progettuale è certamente il riconoscimento delle concessioni esistenti, perni su cui poter far leva per ristrutturare il contesto, offrendo agli operatori in questione l'opportunità di un recupero ed una riqualificazione delle preesistenze, non sempre rispettose dei pregi della delicata risorsa ambientale costituita dal fronte costiero.

Il miglioramento delle strutture anche sulla base dei criteri di sostenibilità, e di una migliore tecnologia, persegue l'obiettivo dello sviluppo sostenibile del turismo che da un lato può consentire di preservare l'ecosistema, e dall'altro può permettere ai proprietari e/o gestori degli stabilimenti di realizzare risparmi di spesa rispettando l'ambiente.

Il Piano, inoltre, provvede ad una necessaria integrazione nel progetto delle previsioni riguardanti la fascia costiera con il suo retroterra. Questo perché al di là delle delimitazioni definite dalla zonizzazione del vigente PRG o di quelle proprietarie e catastali, non può in nessun caso essere ignorata la fondamentale interazione che si sviluppa e che deve essere assicurata tra questi due elementi, ciò tanto sotto l'aspetto ambientale, quanto sotto l'aspetto urbanistico e funzionale.

Le azioni del PCS si svilupperanno quindi anche sugli spazi più direttamente ed immediatamente rapportabili all'obiettivo della riqualificazione ambientale, da un lato, e della concretezza gestionale, dall'altro.

5. ANALISI AMBIENTALE

5.1. AMBIENTE PAESAGGIO E VINCOLI DI TUTELA

5.1.a) IL CONTESTO TERRITORIALE

Locri si sviluppa lungo il litorale Ionico della Provincia di Reggio Calabria, in posizione intermedia tra il sistema dello stretto e l'estremo nord della provincia di Reggio Calabria. Il contesto in cui è inserito il territorio di Locri è quello del sistema insediativo della Locride la cui armatura urbana si sviluppa prevalentemente attraverso gli addensamenti abitativi della fascia costiera. Esso è caratterizzato da una "conurbazione lineare" di scarsa qualità urbanistico - edilizia e da fenomeni legati ad un'attività immobiliare e turistica che tende a saldare tra loro in un unico contesto urbanizzato i diversi nuclei abitati. Il bipolo Locri - Siderno (oltre 29.700 ab.) ed i centri intermedi di Bianco (4.047 ab.), Bovalino (8.358 ab.), Gioiosa J. (7.044 ab.), Roccella J. (6.762 ab.), M. di Gioiosa J. (6.440 ab.) e Caulonia (7.756 ab.) sia pure con differenti livelli di servizio costituiscono i riferimenti urbani per l'intero "comprensorio".

Tutto questo, offre un panorama frammentario in cui si sedimentano progetti, piani, la commistione di rurale, di urbano e di periferico, l'espansione dei tessuti a bassa densità, l'abusivismo edilizio, le attività produttive e commerciali, con la conseguenza di molteplici contesti abitativi e diverse "estetiche". Tale sistema presenta caratteri di perifericità rispetto alle aree maggiormente sviluppate della provincia (area di Gioia Tauro e area metropolitana dello Stretto) ed è per questo che occorre definire condizioni e modalità attraverso le quali questa parte della provincia possa essere messa nelle condizioni di competere con gli altri sistemi territoriali oggi più forti e dinamici. Possiamo affermare che è possibile una politica della trasformazione territoriale più aderente alle esigenze delle collettività locale mediante l'elaborazione, nella fattispecie, del Piano Comunale di Spiaggia che riesca ad acquisire maggiori capacità di programmazione-gestione delle risorse, per uno **sviluppo armonico ed equilibrato del territorio costiero, nel rispetto delle componenti storico-culturali ed ambientali dello stesso, tenendo altresì conto, che pur trattandosi di un atto di pianificazione riguardante esclusivamente l'ambito costiero di competenza del Comune di Locri lo stesso, non può essere "pensato" al di fuori di un contesto territoriale di area vasta che, nel nostro caso, è costituito dal sistema territoriale della Locride.**

Sono stati esaminati i principali vincoli che insistono sul territorio interessato dall'intervento, individuando le conformità o le disarmonie eventuali del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti.

5.1.b) DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42

"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"

Articolo 142 - Aree tutelate per legge

1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;**
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;**
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o pié e di degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;**
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;**
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;**
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;**
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;**
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;**
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;**
- l) i vulcani;**
- m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.**

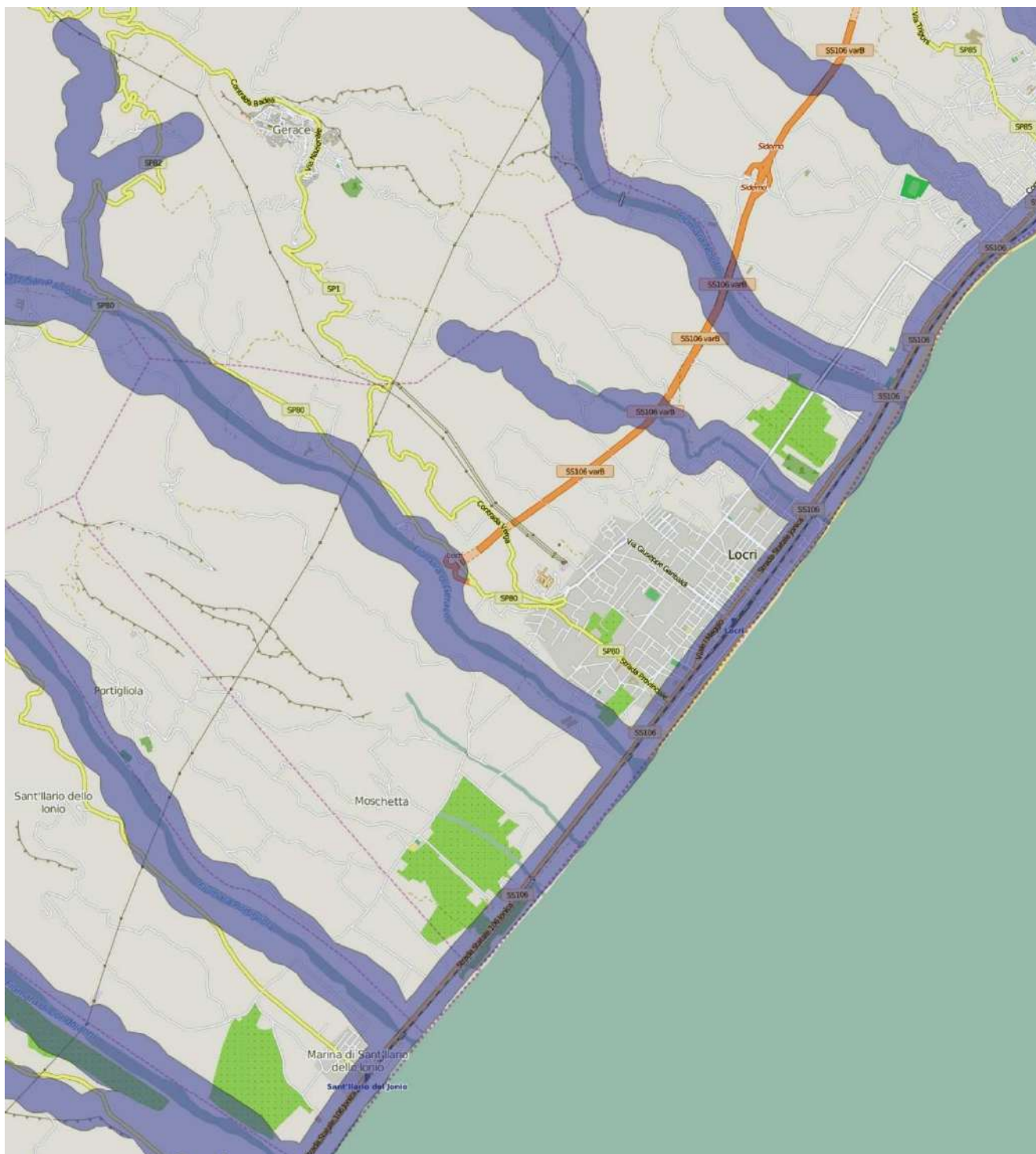
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;

b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 141, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.



■ Aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche, e di 300 metri dalla linea di battigia costiera del mare e dei laghi, vincolate ai sensi dell'art.142 c. 1 lett. a), b), c) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio -

5.1.c) PAI - Piano di Assetto Idrogeologico - Piano Stralcio per la Difesa delle Coste

Il Piano Stralcio per la Difesa delle Coste (P.S.D.C.) dell'Autorità di Bacino della Calabria, coordinato con il vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) relativo al rischio/pericolo di frana e inondazione, redatto ai sensi dell'art. 10 della L.R. n°13/2005, costituisce Stralcio del Piano di Bacino di cui all'art. 10 della L.R. n. 35/1996 e disciplinato dalle disposizioni di cui al Titolo II, Capo II del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente Piano definisce le linee guida in materia di assetto e gestione della fascia costiera, detta le relative norme di attuazione - generali e specifiche - ed individua le destinazioni d'uso del suolo, allo scopo di:

- a) assicurare la prevenzione dai pericoli di erosione e di inondazione da mareggiata;**
- b) impedire nuove situazioni di rischio secondo i principi dello sviluppo sostenibile, della pianificazione integrata della zona costiera e del controllo della qualità degli interventi;**
- c) concorrere alla tutela e alla valorizzazione dei tratti di costa aventi valore paesaggistico, naturalistico ed ambientale, promuovendo la riorganizzazione, il ridisegno, la riqualificazione ed il recupero dei tratti costieri urbanizzati, al fine di garantire la riconnessione funzionale tra l'entroterra e la costa dove sono più evidenti casi di discontinuità morfologica, preservando i caratteri e le qualità specifiche.**

Il Piano per la difesa delle coste persegue la salvaguardia, al massimo grado possibile, dell'incolumità delle persone e delle attività economiche, l'integrità delle infrastrutture e delle opere pubbliche o di interesse pubblico, degli edifici, dei beni, degli insediamenti di valore storico, architettonico, ambientale, naturalistico, paesaggistico e culturale dal rischio di erosione costiera favorendo, al contempo, la fruizione pubblica e l'utilizzo turistico e ricreativo della fascia costiera, nonché la corretta e sostenibile utilizzazione delle aree del demanio marittimo.

Il Piano per la difesa delle coste individua:

- a) le aree a differente pericolosità da erosione costiera e le relative norme di attuazione;**
- b) le azioni finalizzate alla mitigazione ed alla eliminazione delle condizioni di rischio, nonché alla tutela ambientale del sistema costiero;**
- c) le linee guida per la progettazione delle opere strutturali di difesa costiera;**
- d) le prescrizioni, i vincoli e le norme d'uso finalizzati alla prevenzione di possibili effetti dannosi derivanti da interventi antropici.**

Le presenti Norme sostituiscono integralmente i contenuti delle Norme del PAI riguardanti la disciplina delle aree soggette ad erosione costiera (artt.: 9 comma c, 12, 27 e 28 della Norme Tecniche di Attuazione e Misure di Salvaguardia (NAMS) del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) aggiornate con Delibera di Comitato Istituzionale dell'ABR n° 27 del 02-08-2011 e pubblicate sul BUR della Regione Calabria del 01-12- 2011 - Parti I e II - n. 22).

Ambiti territoriali di applicazione

Le presenti norme, aventi efficacia su tutte le aree costiere dei Comuni rientranti nella competenza territoriale dell'Autorità di Bacino della Calabria elencati in Allegato, si applicano:

- a) sulla fascia costiera compresa, per convenzione, entro i seguenti limiti dalla linea di costa:
 - o a mare, fino alla linea batimetrica -20 mt, estesa al perimetro delle aree protette dei parchi marino-costieri e delle aree naturali protette, ove presenti;
 - a terra, fino ai limiti perimetrati nelle carte della pericolosità;
- b) agli interventi e alle azioni, nell'unità fisiografica e nei bacini idrografici afferenti, che determinano la modifica delle dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteomarinico delle aree costiere.

Il Piano Stralcio di difesa delle coste concorre, unitamente al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), alla composizione del Piano di Bacino.

Come indicato negli elaborati sotto riportati, le fiumare presenti nel territorio di Locri, lato Sud e Nord, sono evidenziate come AREE STORICAMENTE ESONDATE e quindi soggette a rischio idraulico. Le N.T.A. del P.A.I. definiscono gli interventi ammissibili come di seguito riportato.

Tavola A - Vincoli idraulici e di erosione costiera

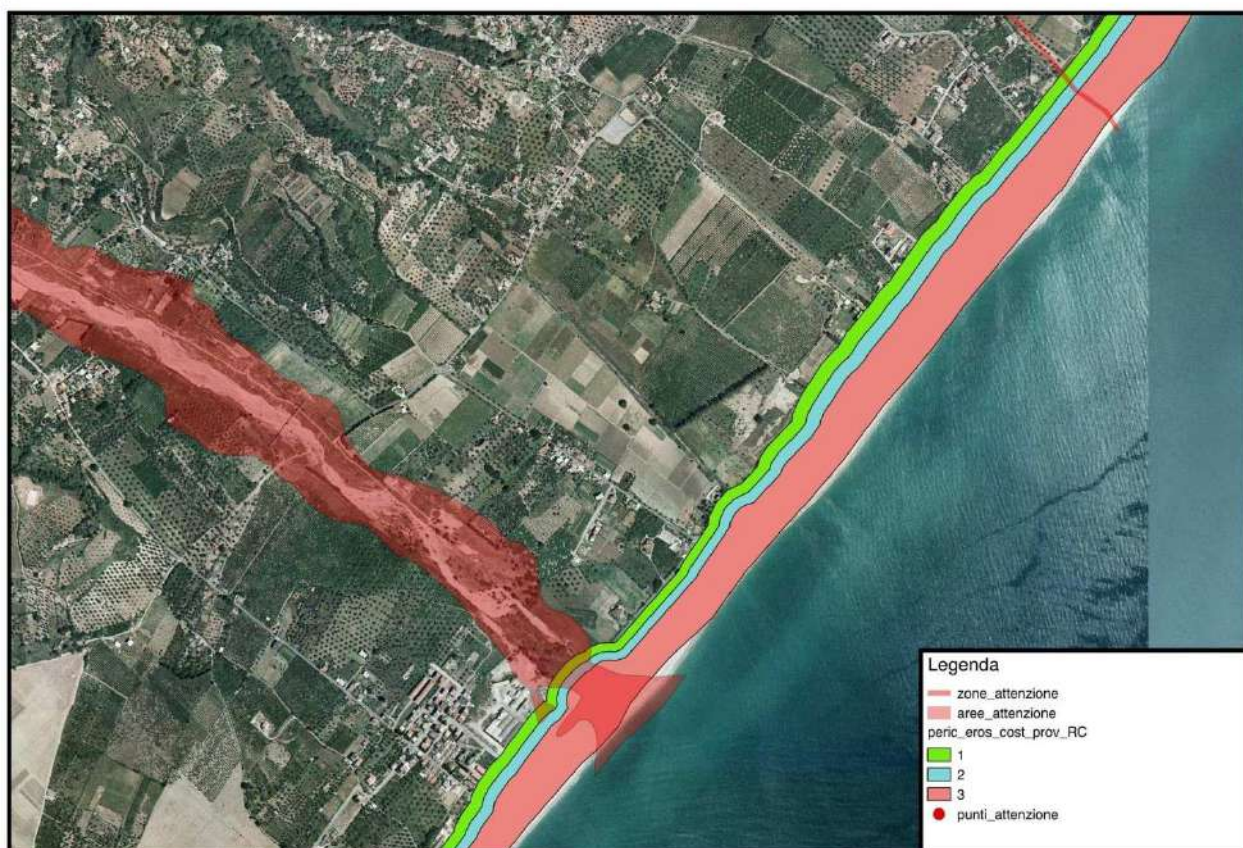


Tavola B - Vincoli idraulici e di erosione costiera



Tavola C - Vincoli idraulici e di erosione costiera

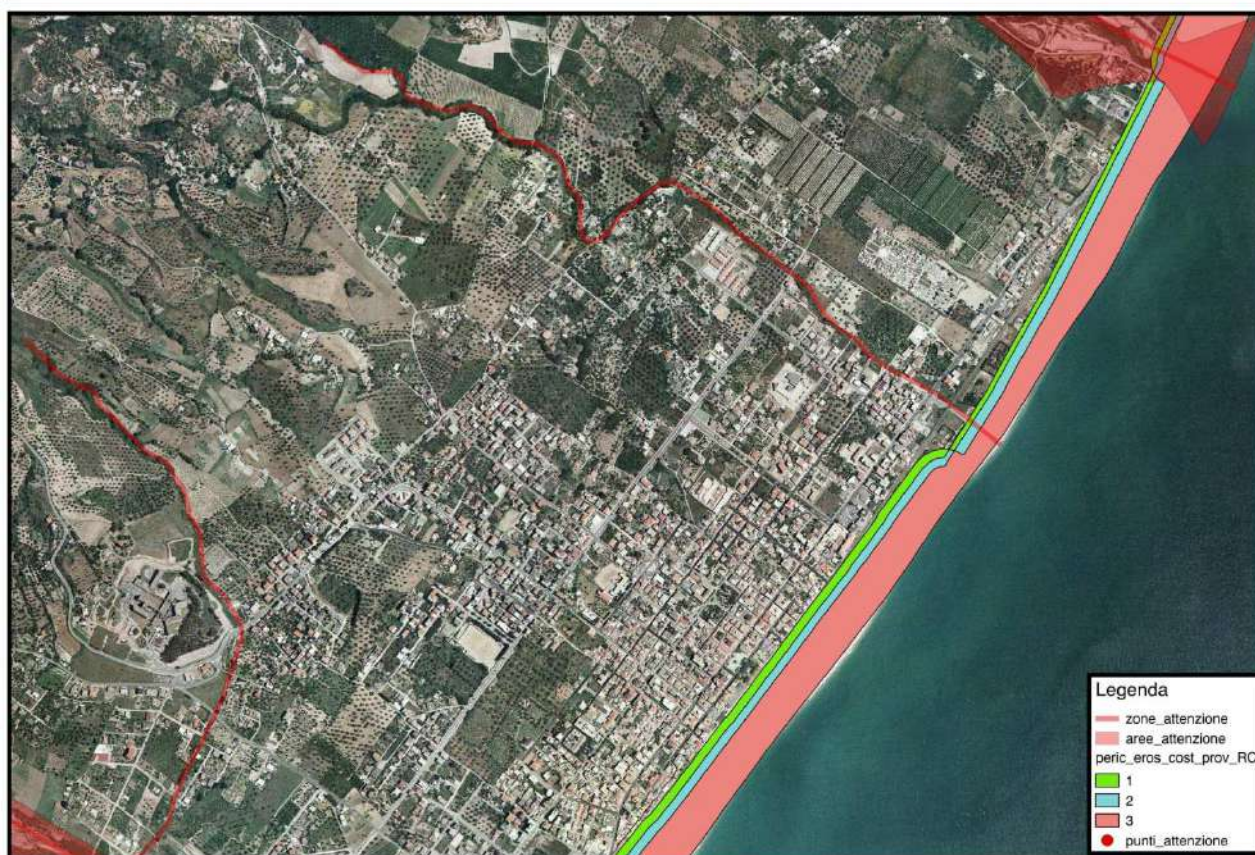


Tavola D - Vincoli idraulici e di erosione costiera



5.1.d) PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

- **Rischio idraulico**

La rete idrografica provinciale è costituita da corsi d'acqua a carattere torrentizio, con portate molto basse o nulle nel periodo estivo, i cui bacini idrografici, fatta eccezione per i bacini del Mesima e del Petrace, sono di modeste dimensioni. Ma le elevate pendenze dei versanti e l'attraversamento di suoli pressoché impermeabili, fanno sì che, in concomitanza di violenti nubifragi, le portate di queste fiumare aumentino sensibilmente nel giro di poche ore, aumentando contestualmente il rischio di straripamenti e allagamenti, soprattutto se non è garantita la necessaria officiosità idraulica dei canali.

Compito della pianificazione è quindi prevedere dove sono possibili eventuali esondazioni e adottare opportune misure di prevenzione affinché i danni conseguenti siano nulli o minimi.

Tuttavia, la corretta previsione dei fenomeni di alluvionamento necessita di analisi idrologiche e idrauliche molto accurate ed economicamente onerose, e spesso nella programmazione di area vasta è necessario adottare metodi speditivi di analisi, rimandando a casi particolari gli studi di maggiore dettaglio.

E' questo il criterio adottato nel PAI, in cui solo per alcuni corsi d'acqua si è ricorsi alla modellazione idrologico-idraulica e alla conseguente individuazione delle aree inondabili con diversi tempi di ritorno, in funzione dei quali sono state assegnate le classi di rischio R1, R2, R3 e R4.

A queste classi corrispondono le seguenti definizioni:

- **R4:** rischio molto elevato, per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio – economiche;
- **R3:** rischio elevato, per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio – economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
- **R2:** rischio medio, per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- **R1:** rischio moderato, per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali.

Sempre riguardo al PAI, in tutti gli altri casi si sono individuate aree critiche tenendo conto di quelle storicamente già inondate (desunte da archivi come il progetto AVI71 o i Piani di Protezione Civile comunali, o individuate secondo criteri geomorfologici con l'ausilio delle aerofotogrammetrie) o delle aree limitrofe ai punti critici rilevati (riduzione di sezioni, ostruzioni, rotture d'argini), che sono state classificate in:

- **Aree di attenzione:** aree storicamente inondate;
- **Punti di attenzione:** punti critici, in corrispondenza di riduzioni di sezione, ostruzioni e rotture d'argine, identificati con procedure speditive;
- **Zone di attenzione:** aree limitrofe ai corsi d'acqua censiti nel catasto del reticolo idrografico e per i quali i livelli di rischio non sono stati identificati con modelli matematici.

Nel caso di zone e punti di attenzione, che sono indicati sinteticamente nella cartografia del PAI con linee e punti e costituiscono una prima localizzazione delle aree a rischio, l'individuazione delle relative "aree di attenzione", come definite nell'art.24 delle Norme di Attuazione dello stesso PAI, si effettua in base ai criteri specificati all'appendice B delle "Linee guida sulle verifiche di compatibilità idraulica delle infrastrutture interferenti con i corsi d'acqua, sugli interventi di manutenzione, sulle procedure per la classificazione delle aree d'attenzione e l'aggiornamento delle aree a rischio di inondazione" allegate al PAI.

Tale studio idrologico può essere quindi utilizzato nell'ambito degli studi per eventuali richieste di ripermetrazione delle aree a rischio, per le verifiche di compatibilità dei progetti interferenti con i corsi d'acqua e, in generale, per tutte quelle azioni individuate dal PAI in cui è richiesto un preventivo studio idrologico-idraulico. Inoltre, sono stati individuati altri punti critici per le particolari condizioni di alveo degradato o per infrastrutture idrauliche danneggiate o insufficienti. Per ognuno di essi sono state elaborate delle schede monografiche stabilendone anche il grado di rischio e gli interventi necessari per la messa in sicurezza. Tutti gli elementi informativi di cui si è detto (sia del PAI che del Piano per il Parco dell'Aspromonte) sono stati riprodotti nella Tav. R.6 del PTCP (di seguito riportata).

- **Rischio di erosione costiera**

Le coste della provincia reggina, come del resto quelle di tutta la Calabria, sono notoriamente soggette al fenomeno dell'erosione costiera, che si è notevolmente accentuato negli ultimi decenni. I fattori che determinano nel breve periodo un arretramento molto marcato della linea di costa possono essere sia naturali (diminuzione dell'apporto solido da parte dei corsi d'acqua e mareggiate) ma soprattutto antropici. Il prelievo di sedimenti in alveo e sui litorali per la produzione d'inerti, la riforestazione delle aree interne, la sistemazione e costruzione di briglie in alveo sono solo alcuni dei fattori che possono aver determinato una diminuzione del trasporto solido dei corsi d'acqua e quindi una riduzione del materiale disponibile per il ripascimento naturale. A ciò si aggiunge l'incremento di urbanizzazione sempre più consistente avvenuto lungo le fasce litoranee negli ultimi 50 anni, con occupazione a volte anche delle dune costiere, se non del demanio dello Stato, e la costruzione di opere a mare che hanno modificato la circolazione generale delle correnti marine e il naturale andamento del trasporto solido longitudinale, originando fenomeni erosivi in alcuni tratti di litorale e di ripascimento in altri.

E' evidente, quindi, la necessità di sviluppare in modo organico analisi capaci di favorire un approccio più sistematico e razionale al problema dell'erosione costiera. Negli ultimi dieci anni la Regione Calabria, anche attraverso l'ausilio dell'Autorità di Bacino e altre competenze esterne, ha elaborato una serie di strumenti in tal senso. Già nel PAI è stato fornito un quadro conoscitivo riguardo la variazione della linea di riva nell'arco temporale tra il 1954 e il 1998, individuando anche i Comuni più a rischio (distinguendo tra 2 classi, R2 e R3) del litorale calabrese.

In base a queste analisi, le zone a rischio e a pericolo di erosione costiera sono state regolamentate nelle relative norme di attuazione. Indagini più approfondite, riguardanti anche studi idraulico-marittimi di utile riferimento per l'individuazione delle scelte progettuali più opportune per eventuali interventi di difesa costiera, sono state poi condotte nell'"Indagine conoscitiva delle coste calabresi".

L'Ufficio di Piano, ai fini della pianificazione dell'assetto fisico dei litorali e in ausilio agli studi sulla dinamica dei sedimenti da effettuare per le nuove opere di difesa costiera secondo le già citate "Linee Guida per la progettazione ed esecuzione degli interventi", ha rilevato la

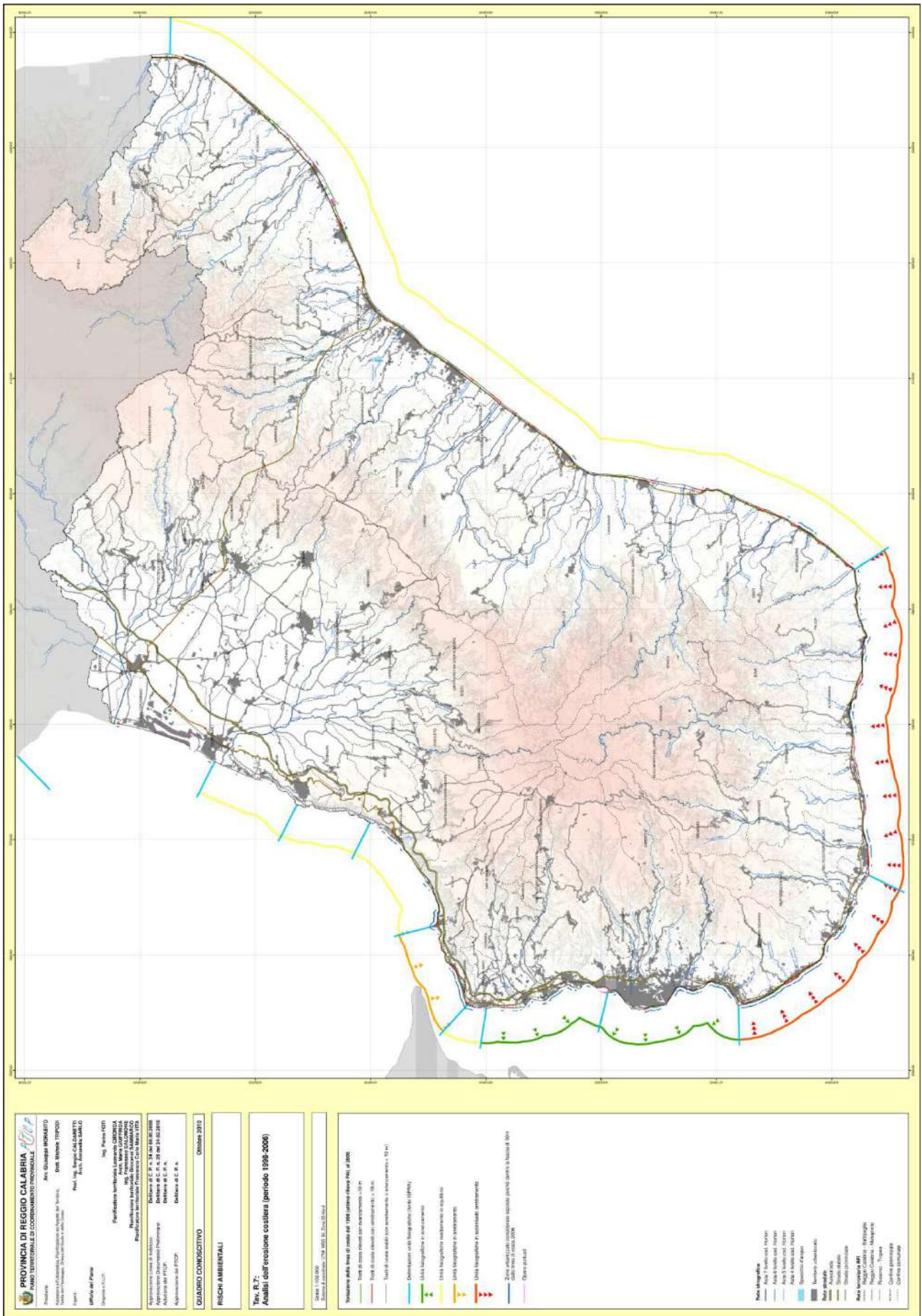
linea di riva della provincia reggina al 2006, attraverso la vettorializzazione delle ortofoto consultabili con il servizio WMS dal Portale Cartografico Nazionale.

Ciò ha consentito, inoltre, di effettuare un'analisi della variazione della linea di riva nel periodo 1998-2006, costituendo di fatto un aggiornamento dell'analisi dell'evoluzione della linea di riva già effettuata in sede di elaborazione del PAI.

Nella tav. R.7 (che di seguito viene riportata) sono stati inoltre messi in evidenza i tratti dove la distanza tra le due linee di costa sia risultata mediamente maggiore di 10 m, e considerati per questo in accentuato arretramento o avanzamento. Per ognuno di essi è stata determinata anche l'entità media e massima della variazione, con un procedimento analogo a quello adottato per l'analisi sull'intera unità fisiografica.

L'UF Locri - Nel periodo 1998-2006 risulta mediamente in equilibrio, come se l'erosione registrata nei 44 anni precedenti si fosse arrestata. Diversi tratti, soprattutto in corrispondenza di foci di fiume che risultavano in erosione nel periodo 54-98, nel periodo 98-06 sono avanzati in modo naturale, senza cioè che siano state fatte opere di difesa costiera.

Le maggiori situazioni di criticità sembrano quindi causate dalla variazione del trasporto solido longitudinale netto e si registrano in corrispondenza dell'estremità sud dell'unità fisiografica (tra Brancaleone e Bianco) e nella zona tra Roccella e Caulonia, dove una serie di concause (il porto, le opere di difesa del litorale adiacente e l'urbanizzazione selvaggia dei lungomare) hanno alterato il trasporto solido longitudinale naturale.



5.1.e) VINCOLI PREVISTI NELLA ZONIZZAZIONE DEL P.R.G. DI LOCRI

Sono stati esaminati i principali vincoli che insistono sul territorio interessato dal P.C.S., individuando le conformità o le disarmonie eventuali del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti.

Di seguito viene riportato uno stralcio della tavola della zonizzazione urbanistica del P.R.G. del comune di Locri divisa a seconda degli ambiti di intervento definiti dallo stesso Piano Comunale di Spiaggia (AMBITO SUD - AMBITO CENTRO - AMBITO NORD) dal cui esame si può osservare come le aree oggetto di intervento siano inserite all'interno delle seguenti zone: **H2 - B0 - B2 - F2.**

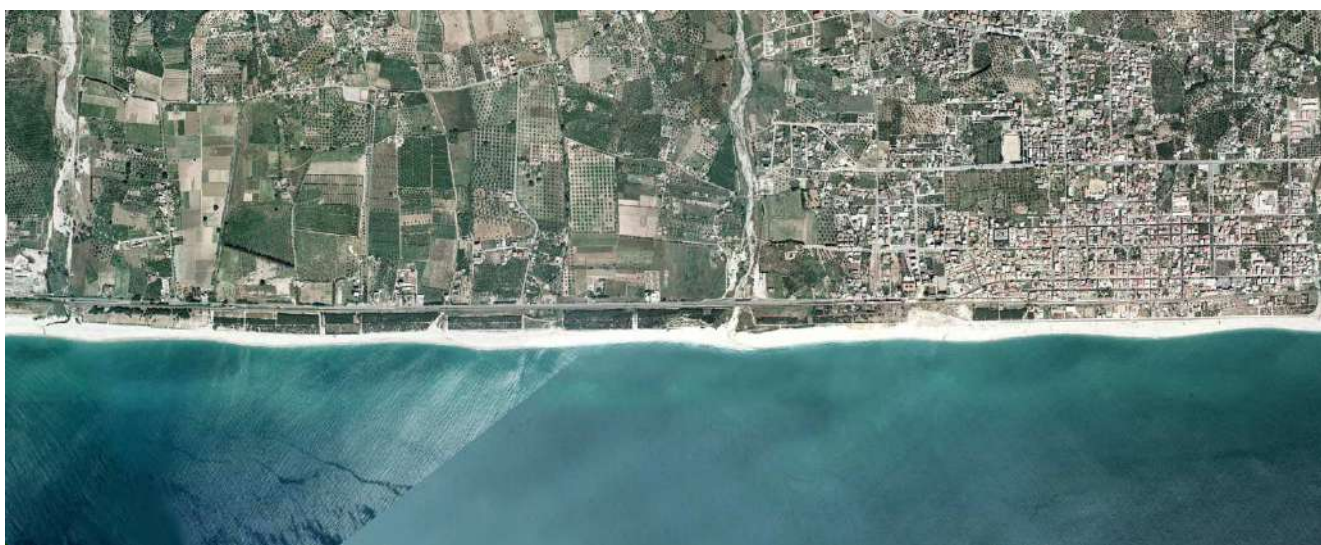
Le zone omogenee di riferimento sono:

H2: PARCO LITORALE;

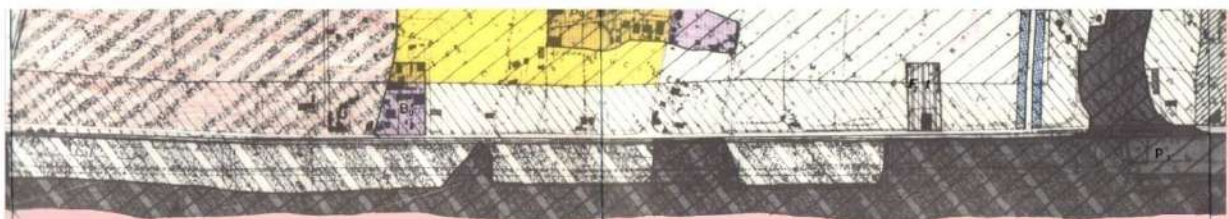
B0: ZONA RESIDENZIALE CON CONSERVAZIONE DEI VOLUMI;

B2: ZONA DI COMPLETAMENTO DEL LUNGOMARE;

F2: ZONE PER SERVIZI PRIVATI

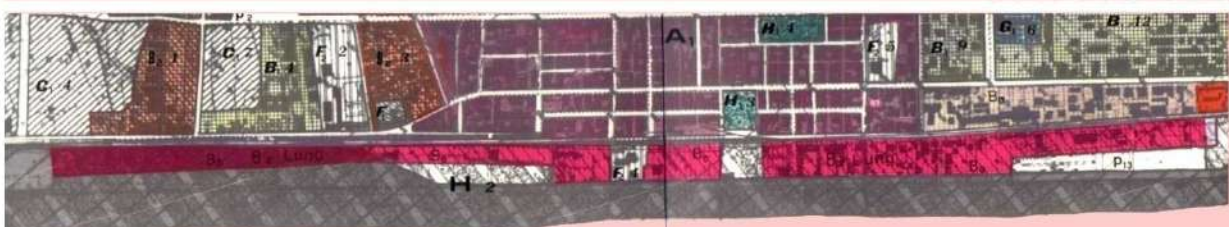


per quanto concerne i VINCOLI, tutta l'area litoranea è indicata come appartenente alle AREE ESONDABILI di seguito descritte.



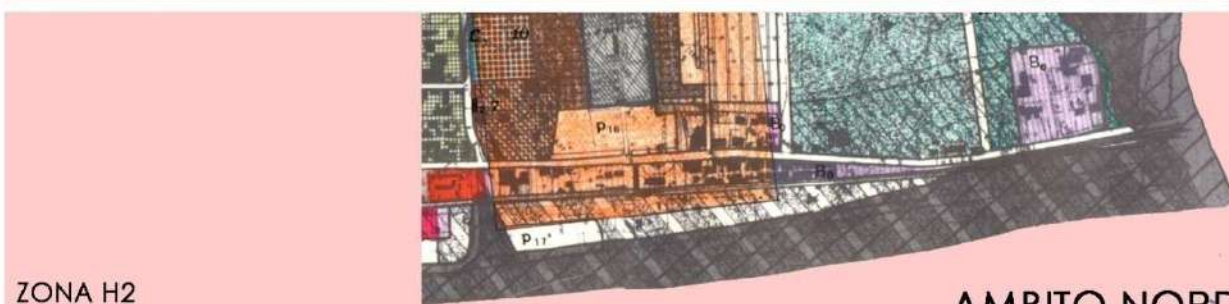
ZONA H2

AMBITO SUD



ZONA H2 - B0 - B2 - F2

AMBITO CENTRO



ZONA H2

AMBITO NORD

ZONE OMOGENEE

	ZONA A1 - CENTRO STORICO		ZONA C - ESPANSIONE RESIDENZIALE
	ZONA A2 - CENTRO ANTICO DI MOSCHETTA E MANUFATTI DI RILIEVO STORICO		ZONA C tur - ESPANSIONE TURISTICA
	ZONA B0 - RESIDENZIALE CON CONSERVAZIONE DEI VOLUMI		ZONA D - ZONA ARTIGIANALE
	ZONA B1 - COMPLETAMENTO		ZONA E - ZONA AGRICOLA
	ZONA B2 - COMPLETAMENTO VINC. A PIANO DI RECUPERO		ZONA F1 - IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE
	ZONA B3 - COMPLETAMENTO DEI NUCLEI RURALI		ZONA F2 - SERVIZI PRIVATI
	ZONA B2 - COMPLETAMENTO DEL LUNGOMARE		ZONA F3 - CENTRO DIREZIONALE
			ZONA G1 - ISTRUZIONE E ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
			ZONA H1 - VERDE PUBBLICO
			ZONA H2 - PARCO LITORALE
			ZONA H3 - PARCO ARCHEOLOGICO DI LOCRI EPIZEFIRI

VINCOLI

	VINCOLO PAESAGGISTICO L. 1497/39 - L. 431/85
	VINCOLO CIMITERIALE
	RISPETTO STRADALE
	RISPETTO PARCO ARCHEOLOGICO DI LOCRI EPIZEFIRI
	AREA A STABILITA' INCERTA
	AREA ESONDABILI

5.1.f) INTERVENTI PREVISTI DALLE N. T. A. DEL COMUNE DI LOCRI

ART. 29 - ZONE H2 PARCO LITORANEO

Nell'area destinata alla realizzazione del Parco litoraneo di Locri é ammassa la seguente edificabilità:

- 1) Nella fascia dell'arenile, è consentita la realizzazione solo di manufatti in precario di tipo stagionale da adibirsi ad uso sportivo e/o ricreativo.
- 2) Entro la fascia compresa tra il Lungomare e la Zona B2 di Completamento Lungomare è consentita la realizzazione di opere in precario ad uso sportivo e/o ricreativo. Gli interventi in detta zona si attuano per intervento preventivo sulla base di un apposito piano particolareggiato avente i seguenti indici:
 - a) U_f = indice di copertura fondiaria = 0.20 mq/mq;
 - b) H = altezza massima = 4.50 m.

ART. 16 - ZONA B0 RESIDENZIALE CON VINCOLO DI CONSERVAZIONE DEI VOLUMI

In detta zona sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio esistente. E' altresì consentita la demolizione e la ricostruzione di volumi equivalenti a quelli preesistenti.

H = altezza massima = corrispondente a quella degli edifici circostanti e comunque non superiore a m 7,50.

Eventuali edificazioni di nuovi volumi dovranno essere compensate dalla demolizione di una eguale quantità dei volumi preesistenti. Nelle zone di tale tipo ricadenti nell'ambito del territorio comunale sottoposto a vincolo di rispetto per il Parco Archeologico di Locri Epizephiri possono essere presentati piani di recupero che consentano l'aumento delle cubature esistenti fino a un massimo del 20% delle cubature ricadenti nella zona stessa a condizione della demolizione delle parti più alte delle costruzioni esistenti ritenute deturpanti dalla Soprintendenza Archeologica della Calabria cui il progetto stesso dovrà essere rimesso per una preventiva approvazione.

ART.18 bis - ZONA B2 DI COMPLETAMENTO LUNGOMARE VINCOLATA A PREDISPOSIZIONE DI PIANO PARTICOLAREGGIATO (di iniziativa pubblica)

Qualsiasi intervento di sostituzione o integrazione edilizia è subordinato alla predisposizione di piano particolareggiato che razionalizzi l'edificazione e i servizi connessi alla fruizione turistica.

In tale Zona l'intervento urbanistico preventivo è normato nel modo seguente:

- a) I_f = Indice di fabbricabilità fondiaria 1 mc/mq;
- b) H_{max} = altezza massima degli edifici = 4.50 m;
- c) distanze minime dai confini = 5.00 m;
- d) distacco minimo tra pareti finestrate e pareti degli edifici antistanti = 10 m;
- e) U_f = indice di copertura fondiaria = 0.25 mq/mq.

ART. 25 - ZONA F2 SERVIZI PRIVATI

Tale zona comprende le parti di territorio già occupate o da destinare ad attività di servizio di iniziativa privata, quali:

- 1/ - complessi di convivenza religiose - attrezzature sociali e sanitarie o per l'istruzione di iniziativa privata
- 2/ - alberghi - ristoranti

In tale zona il P.R.G. si attua per intervento urbanistico diretto ed é normato nel modo seguente:

- a) lotto minimo = 3.000 mq.
- b) I_f = Indice di fabbricabilità fondiaria = 3,00 mc/mq

Quantità minima di parcheggio per gli edifici di cui al punto 1/ = 15% della superficie del lotto

- c) Quantità minima di parcheggio per gli edifici di cui al punto 2/ = 20% della superficie del lotto.

ART. 38 - AREE ESONDABILI

Le aree esondabili riguardano la fascia litorale e le zone poste ai margini degli alvei dei torrenti.

Per la fascia litorale l'edificabilità deve essere subordinata caso per caso ad apposito studio geologico - tecnico finalizzato all'accertamento delle locali condizioni idrogeologiche superficiali e alla possibilità di liquefazione dei terreni in condizioni sismiche. Per le zone disposte lungo gli alvei dei torrenti l'edificabilità deve essere subordinata alla presenza o alla predisposizione di appositi argini fluviali atti a contrastare l'esondazione. Tali progetti dovranno ottenere il parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile, competente a norma della legge 2.2.1974 N.64, prima del rilascio della concessione edilizia relativa alla costruzione da realizzare nella zona in esame.

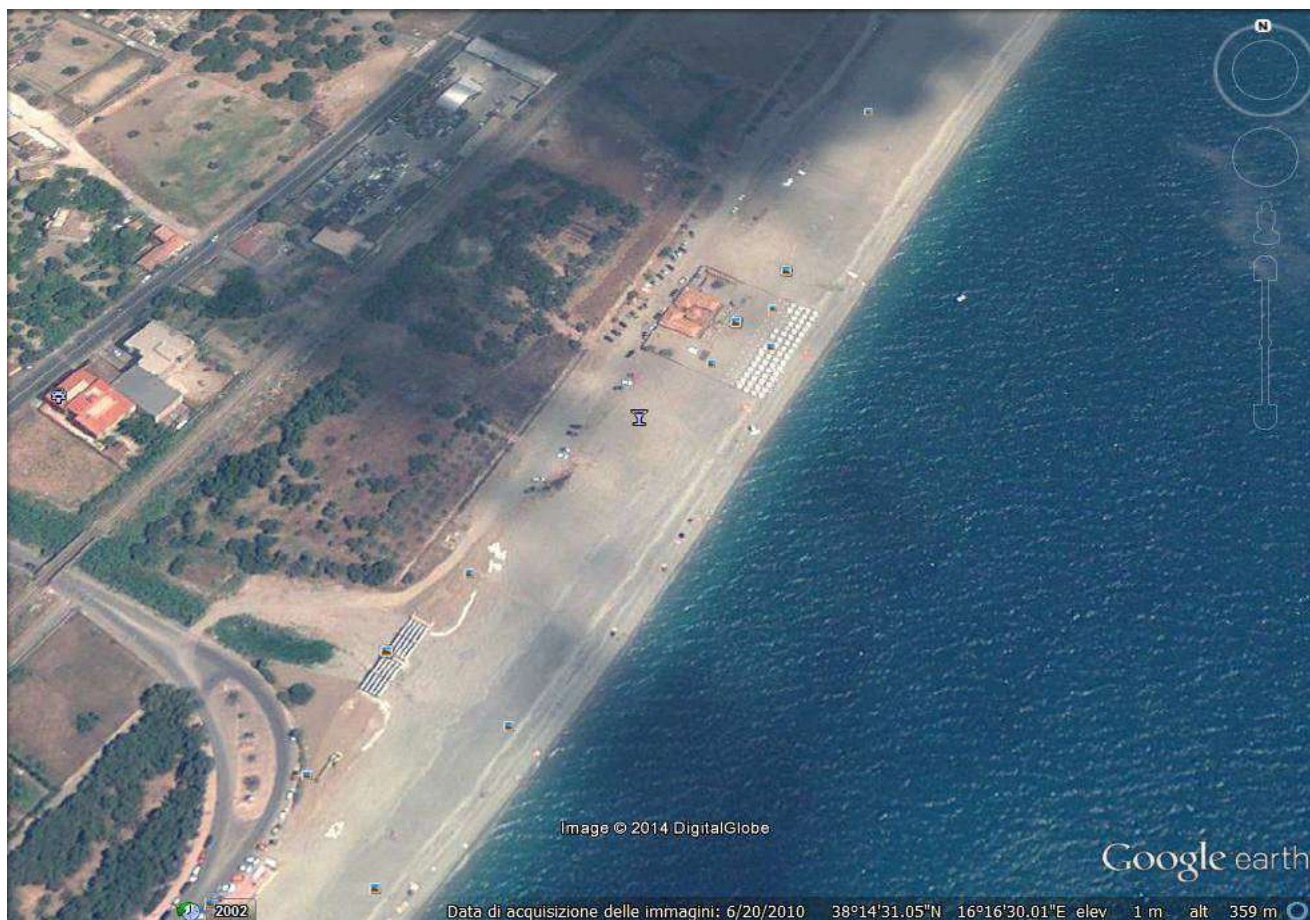
5.2. ASPETTI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI

5.2. a) DEFINIZIONE TERRITORIALE IN AMBITI

Le specificità dei diversi segmenti del litorale, la ridefinizione della reale pressione insediativa, la capacità di carico della fascia litoranea, sia in termini ecologici che urbanistici e infrastrutturali, nonché alla strategia della diversificazione mirati alla valorizzazione dei diversi contesti e dell'offerta, hanno condotto alla **suddivisione del tratto di arenile demaniale compreso nel territorio del Comune di Locri in tre ambiti territoriali, Nord ,Centro e Sud , per ognuno dei quali sono state operate scelte e pianificati interventi specifici e diversificati, ma coordinati in un'ottica di sistema.**



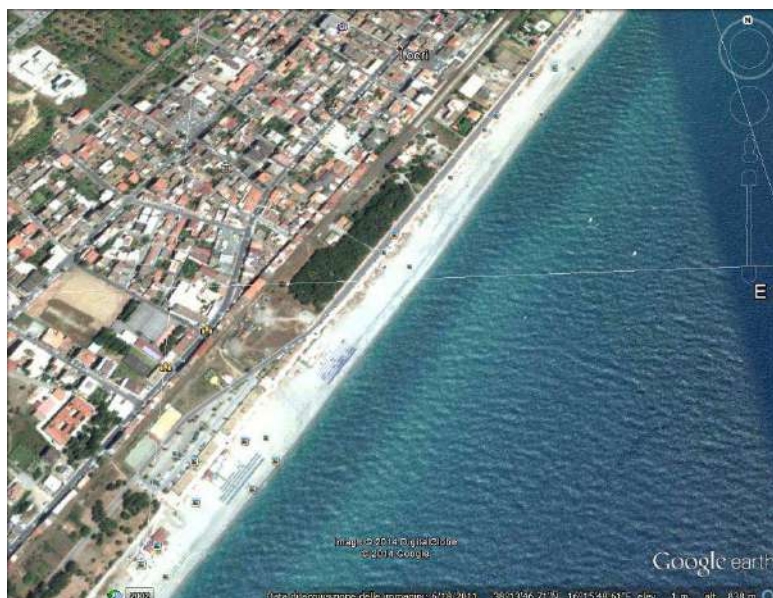
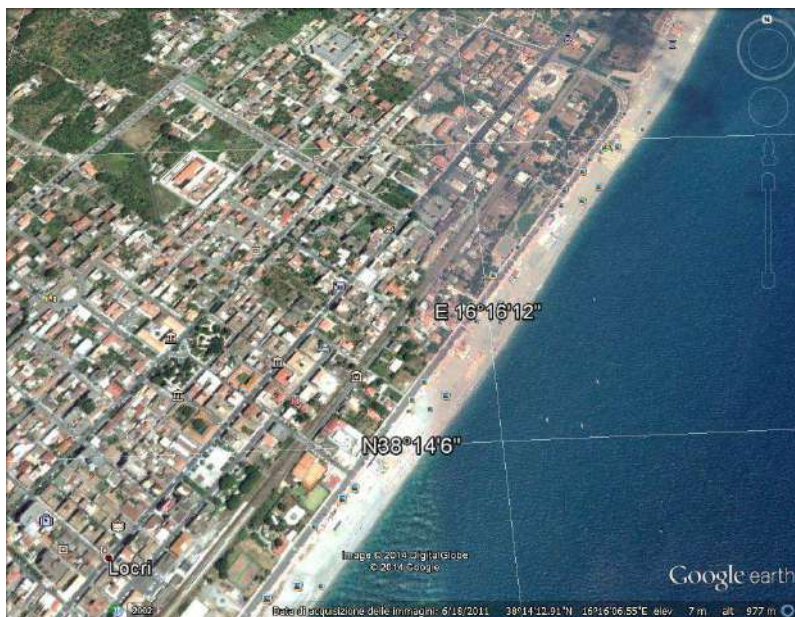
AMBITO NORD



L'area al confine con Siderno, di carattere periurbano con accesso unico dal ponte sul vallone fondo che collega l'area alla parte centrale della città, collegato da un percorso sterrato e ciclabile, **presenta caratteri naturalistici conservati ,con ampia duna e spiaggia non soggetta a fenomeni erosivi.**

E' prevista la valorizzazione ambientale e insediativa mediante dotazione di servizi integrativi turistici , dello spettacolo, sportive, della pesca e della ricerca scientifica legata all'ambiente marino e delle energie rinnovabili.

AMBITO CENTRO (Waterfront)



Costituita dall'area consolidata con i cluster maturi (waterfront e strada lungomare) costituita dall'area urbanisticamente densa quasi con presenza di attrezzature turistiche ricettive, servizi connessi come ristoranti ,bar, caffè, pubblici esercizi, attrezzature per lo sport lo spettacolo, spazi a verde privato nonché spazi pubblici ad uso pubblico a verde e tempo libero. **Presenta caratteri naturalistici compromessi mitigati dalla presenza di aree di verde pubblico.** Questo è l'ambito di riqualificazione e integrazione di servizi e attrezzature (pubblici e privati) destinati allo svolgimento di relazioni funzionali e formali, di incontro e scambio, e all'accessibilità dei lidi per la balneazione. E' previsto il potenziamento delle attività insediative commerciali e turistiche con riqualificazione e completamento in stretta relazione con lo sviluppo dell'area portuale e della costituzione della marina e yaching club.

AMBITO SUD



L' Area periurbana oltre la fiumara di Gerace nell'area di previsione del porto turistico verso il parco archeologico e al territorio agricolo presenta un solo accesso veicolare a sud verso il Vallone Milligri e vallone collegato con pista ciclabile . **Presenta caratteri naturalistici integri e ben conservati con una vasta fascia continua a verde a pineta e ampia duna e spiaggia non soggetta a fenomeni erosivi.**

E' prevista la valorizzazione ambientale mediante la realizzazione di del parco litoraneo in collegamento con il parco archeologico. Si rende necessario la realizzazione di un ponte pedonale e ciclabile in legno per dare continuità alla pista ciclabile dell'ambito centrale e Nord.

AMBITO NORD



AMBITO CENTRO



AMBITO SUD



6. COERENZA DEL PCS CON GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

Al fine di valutare il generale contributo che il PCS apporta al perseguimento della sostenibilità ambientale e, al contempo, della promozione di una corretta fruizione del litorale da parte della comunità e della componente turistica, è risultato utile nell'ambito della verifica di assoggettabilità, effettuare una valutazione in merito alla coerenza tra gli obiettivi di PCS e gli obiettivi di protezione ambientale definiti in ambito nazionale e internazionale.

Gli obiettivi di protezione ambientale sono stati definiti a partire dalle indicazioni comunitarie e nazionali in materia e dalle principali criticità e opportunità ambientali del territorio ricedente nell'ambito del PCS, emerse nel corso della analisi del contesto ambientale.

Sono stati selezionati i criteri ritenuti congrui e pertinenti con le finalità e l'ambito di competenza del PCS.

Si riportano di seguito gli **obiettivi perseguiti dal PCS**:

- l'avvio concreto di una politica di valorizzazione del tratto di arenile di competenza comunale a fini turistico - ricreativa, mediante interventi sostenibili e coerenti con la salvaguardia dei caratteri paesaggistici ed ambientali del contesto naturale di riferimento costituito dall'ecosistema spiaggia - fascia boschiva;
- l'attuazione della pianificazione integrata del complesso di interventi di iniziativa pubblica e privata programmati nella fascia litorale, attraverso la riqualificazione del giardino e del bosco litoraneo;
- l'ottimizzazione delle potenzialità turistiche della costa e delle condizioni favorevoli del sito (arenili ampi, clima mite, fascia boschiva di protezione, venti favorevoli alla disciplina degli sport velici);
- la riqualificazione delle attività esistenti, attraverso la loro normalizzazione ed il raggiungimento di adeguati standard sui servizi e livelli qualitativi alti relativamente a manufatti ed attrezzature;
- l'attuazione di un'offerta qualitativamente e quantitativamente significativa di attività imprenditoriali nei settori del turismo balneare, dei pubblici esercizi, dell'intrattenimento e svago.
- La protezione e la valorizzazione dei tratti liberi di arenile con l'obiettivo di mantenere il paesaggio inalterato e preservandolo da interventi di antropizzazione.

Di seguito, sono riportati gli **obiettivi di protezione ambientale**:

- A. preservazione degli usi plurimi del territorio costiero, attraverso l'armonizzazione delle attività antropiche e la riduzione degli impatti;**
- B. realizzazione degli obbiettivi di salvaguardia ambientale a costi sostenibili per lo sviluppo economico e sociale;**
- C. tutela e conservazione delle risorse naturali, nonché di aree di valore paesaggistico e storico culturale, favorendo la gestione integrata dei versanti terrestri e marino;**
- D. il rafforzamento e l'armonizzazione del quadro istituzionale e normativo finalizzato alla gestione integrata dell'area marina- costiera;**
- E. la preparazione e adozione di piani di azione che assicurino il coordinamento tra i diversi livelli dell'amministrazione;**
- F. la conservazione delle aree libere;**
- G. le azioni che contribuiscano a spostare il baricentro dal consumo alla fruizione dello spazio e delle risorse, naturali e culturali, finalizzata alla conservazione della natura.**

6.1. LA ZONIZZAZIONE

Per giungere a concretizzare in maniera coerente con le esigenze e le aspettative locali i contenuti tecnici Il Piano Comunale di Spiaggia (PCS) individua nelle apposite tavole grafiche di progetto le zone omogenee di intervento suscettibili di diversa ed opportuna destinazione e regolazione, stabilendo, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard dei servizi.

Sull'arenile vengono distinte le seguenti zone:

- A. Aree in concessione ai fini turistico – ricreativi:** sono le aree demaniali marittime utilizzate come “Stabilimenti balneari” e/o come “Strutture di ristoro e ricreative”.
- B. Aree per attrezzature turistico, culturale, ricreativo, ricettivo a carattere annuale e/o stagionale.** (Zona a monte del lungomare comparto centro)
- C. Spiaggia libera:** è definita l'area del Demanio Marittimo utilizzabile a fini turistico - ricreativi, non occupabile da manufatti balneari, in cui si ha libero accesso e sosta di tutti i cittadini e turisti senza sostenere alcun onere. Qualora sulla spiaggia libera siano presenti vincolo di carattere idrogeologico, essa assume la dicitura di “Spiaggia libera con limitazioni”, sulla quale è vietato il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime.
- D. Aree per la sosta e lo stazionamento libero delle imbarcazioni:** l'area comprende le parti del Demanio Marittimo destinate alla sosta ed allo stazionamento libero delle imbarcazioni, nonché, in uso come spiaggia libera.
- E. Aree di riqualificazione Urbanistico - Ambientale e recupero di beni di interesse pubblico:** sono le porzioni del Demanio Marittimo da utilizzare per migliorare l'uso pubblico dell'area demaniale marittima.

- F.** Area per attività produttive e artigianale legato ad attività di marineria: aree concedibili ai privati per l'insediamento di strutture di ricovero all'aperto destinate alla sosta, lo stazionamento, l'alaggio e il varo delle imbarcazioni da pesca e/o da diporto, nonché la porzione di specchio acqueo, antistante l'arenile stesso, per la realizzazione di campi boe o pontili galleggianti.
- G.** Area destinata alle imprese da pesca e pescatori professionisti quale attività principale: area destinata a impresa da pesca o pescatore professionista svolta quale attività principale e regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese da pesca e nel Registro dei pescatori professionisti, rilasciato dalla competente Autorità Marittima.
- H.** Area destinate ad associazioni con finalità marinare e pescatori dilettanti: area per il rilascio di concessione demaniale ad Associazioni o Pubblico-Private, senza scopo di lucro.
- I.** Aree per attività ricettive all'aperto: Sono individuate aree attrezzate per la realizzazione di attività ricettive all'area aperta con la tipologia del campeggio ecologico e dell' area per sosta di camper e roulotte.
- J.** Aree per attività sportive ricreative e per il tempo libero: area in cui si prevede il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di strutture ricreative/sportive e/o servizi in genere che potranno essere gestite direttamente dal Comune o tramite soggetti privati.
- K.** Aree del sistema dunale: porzione di arenile in cui è presente duna e la retroduna da proteggere e valorizzare.
- L.** Verde attrezzato: comprende quella parte di territorio costiero, caratterizzato dalla presenza di vegetazione incolta che viene destinata alla realizzazione di percorsi di fruizione naturalistica attrezzati destinato all'esercizio di attività sportive all'aperto a contatto diretto con la natura, adatto a persone di tutte le età. Sono previste attività ippiche per escursioni e per addestramento.
- M.** Pineta litoranea e aree in consegna a Calabria Verde (ex A.F.O.R.): area di "paesaggio protetto" costituito dalle formazioni forestali poste nel retro del cordone dunale, verso monte, da lasciare in cura all'Amministrazione Forestale dello Stato che ne ha realizzato l'impianto, ne ha seguito lo sviluppo e ne ha curato la gestione. Sono consentite e previste solo attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- N.** Spiaggia per cani.
- O.** Aree che hanno perso la caratteristica di demanialità: sono le parti di territorio che ormai hanno perso le loro caratteristiche demaniali, e per le quali verranno previste le procedure di sdemanializzazione.

7. POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI SULLE COMPONENTI INTERESSATE E LE MISURE DI MITIGAZIONE PREVISTE

Il presente Piano Comunale di Spiaggia è stato redatto in coerenza con le indicazioni tecniche e normative disciplinate dalla normativa vigente in materia ed in particolare il **codice della navigazione, della legge regionale n.17/2005 nonché del relativo Piano di indirizzo Regionale (PIR)**. Inoltre è **opportuno** evidenziare come la **salvaguardia degli aspetti di naturalità del litorale**, unitamente agli aspetti di **conservazione del paesaggio e degli habitat naturali** sia stato certamente uno dei principi guida nella metodologia del piano stesso.

Il P.C.S. persegue, in linea con le precedenti osservazioni, quattro obiettivi fondamentali:

- 1. La sostenibilità ambientale** (con particolare riferimento alla conservazione ed al recupero del paesaggio, ed al corretto uso delle risorse naturali);
- 2. Lo sviluppo dell'economia turistico - ricettiva del territorio**, ottimizzando le potenzialità turistiche della costa, potenziando le strutture presenti ed operanti sul territorio; valorizzando le aree litorali del demanio marittimo;
- 3. Lo sviluppo sostenibile e duraturo**, il sostegno alla creazione di impresa improntata alla qualità totale e finalizzata allo sviluppo occupazionale;
- 4. La sostenibilità sociale** (ivi compresa l'eliminazione di tutti gli ostacoli e le barriere alla libera fruizione della spiaggia e del mare da parte di utenti diversamente abili, anziani, con ridotte capacità motorie, ipovedenti, non vedenti).

Per ciò che riguarda la tipologia delle strutture nel PCS, pur individuando e normando standard dimensionali, tipologie strutturali (**leggere e rimovibili**), materiali biocompatibili, colorazioni, pavimentazioni, serramenti ed altre finiture, non si è comunque inteso "vincolare a priori" la successiva progettazione definitiva/esecutiva delle strutture con "tipologie architettoniche" predefinite. L'individuazione preliminare di tipologie architettoniche "preconfezionate" rischia di generare omologazione e ripetitività, lasciando poco spazio alla creatività, sostituendosi all'inventiva progettuale che più che vincolata deve essere invece opportunamente stimolata e guidata per mezzo di **adeguati e precisi indirizzi progettuali** e che, nella fattispecie del Piano proposto, corrispondono appunto alla definizione di congrui **standard dimensionali, tipologie strutturali (leggere e rimovibili), materiali e finiture, nonché nell'inserimento di elementi di qualità progettuale correlati all'introduzione di tecnologie innovative e sostenibili dal punto di vista ambientale**. Pertanto si ritiene ragionevole supporre che la garanzia della congruità degli interventi, sia da un punto di vista ambientale che paesaggistico, non discenda necessariamente dall'imposizione di una "tipologia architettonica" ma piuttosto da un **metodo progettuale, da impostazioni di fondo e linee guida che indichino lo scenario all'interno del quale inserire una proposta progettuale sostenibile e di qualità**.

In tal senso le N.T.A., tra le disposizioni generali per la realizzazione dei manufatti, in linea con i principi dello sviluppo turistico sostenibile, prevedono e disciplinano l'inserimento di elementi di sostenibilità delle strutture.

Tali scelte progettuali costituiscono quelle premesse indispensabili per la progettazione dei futuri interventi, oggetto comunque di specifiche autorizzazioni ivi compresa l'acquisizione

del **nulla osta paesaggistico** che con questi presupposti garantiranno il corretto inserimento delle opere nel contesto paesaggistico ed ambientale, con il **minimo impatto possibile**.

7. 1. COMPATIBILITÀ RISPETTO AI VALORI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI

La compatibilità delle previsioni del presente piano oltre ad essere garantita dalla coerenza con le previsioni normative disposte dalla legge regionale n.17/2005 nonché del relativo Piano di Indirizzo Regionale (PIR), e degli strumenti di pianificazione già vigenti, ma è certamente rafforzata da tutti quei criteri di qualità ambientale, disciplinati dalle norme tecniche di attuazione, che dovranno guidare ed indirizzare la progettazione dei manufatti e delle attività turistico - ludico ricreative previste dal piano, e di tutti gli interventi progettuali relativi alla realizzazione di percorsi, restauro e ripristino ambientale, per come già descritto.

In particolare, **le N.T.A. dall'art. 43 all'art. 63 prescrivono disposizioni generali per la realizzazione dei manufatti**, che di seguito si riportano:

Estratto delle N.T.A. del P.C.S.

TITOLO 3 – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE COSTRUTTIVE E FINITURE DEI MANUFATTI E DEGLI IMPIANTI INSISTENTI SUL DEMANIO MARITTIMO

ART.34. CARATTERISTICHE GENERALI

1. La progettazione e la realizzazione degli stabilimenti e delle opere connesse alle attività normate dal presente PCS sono sottoposte alla vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale. Gli interventi sono realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengono conto della morfologia, delle caratteristiche dei luoghi e del paesaggio sul quale si inseriscono.
2. Nella progettazione e realizzazione si farà ricorso prioritariamente a:
 - **Opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;** nella progettazione sono da privilegiare soluzioni che perseguano la minimizzazione dell'impatto ambientale, che utilizzino materiali naturali a basso impatto ambientale e perseguano il corretto uso delle risorse naturali ed il risparmio energetico;
 - **Soluzioni progettuali non invasive;** l'opera nel suo insieme deve integrarsi all'ambiente ed al paesaggio nel quale si inserisce, la progettazione dovrà essere improntata al perseguimento della tutela dell'ambiente, del risparmio energetico e del corretto uso

delle risorse naturali.

Di tali prescrizioni si dovrà tenere conto:

- Ante - operam in fase di progettazione per quanto riguarda la localizzazione, l'apertura dei cantieri, gli aspetti costruttivi;
- in fase di gestione per quanto concerne la gestione dei rifiuti, dei liquami, l'approvvigionamento idrico ed energetico;
- Post - operam per quanto attiene al ripristino dello stato dei luoghi;
- sotto ogni altro aspetto connesso al possibile impatto dell'opera sull'ambiente e sul paesaggio;

- **Soluzioni tecnologiche innovative;** la progettazione dovrà essere improntata al perseguimento del risparmio energetico e delle risorse naturali, mediante l'uso di energie alternative con particolare riferimento all'energia solare;
- **Sistemi di smaltimento, biofitodepurazione e trattamento liquami;** per lo scarico dei liquami è da privilegiare il collegamento al sistema fognario comunale. Qualora l'area non fosse servita o il collegamento sconsigliato sul piano tecnico-economico, si prediligeranno sistemi di biofitodepurazione e i sistemi di raccolta/trattamento temporaneo di adeguata capacità;
- **Materiali ecocompatibili;** sono da prediligere i materiali ecocompatibili quali pietra, legno, argilla, etc.. I criteri progettuali dovranno essere indicati in maniera dettagliata nella relazione tecnica allegata al progetto poiché rilevanti ai fini della selezione delle richieste concorrenti. Nella relazione tecnica il progettista dovrà precisare come la soluzione adottata tiene conto e risponde ai criteri indicati nel presente PCS.

3. Nelle aree che conservano ancora caratteri naturali di pregio, ed in particolare per l'area Sud, compresa tra la foce della fiumara di Gerace e il parco archeologico, il piano si pone l'obiettivo del mantenimento dell'equilibrio ecologico degli ecosistemi e dell'ambiente con particolare riferimento al sistema arenile – duna – macchia mediterranea e pineta litoranea. Non sono ammessi interventi che comportino l'alterazione morfologica dei siti, l'interruzione del processo naturale di formazione della duna, il taglio o la distruzione della macchia e della pineta.

ART.35. CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E TECNOLOGICHE DEI MANUFATTI UTILIZZABILI PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

I manufatti per l'esercizio degli Stabilimenti Balneari previsti dal PCS nelle diverse zone, salvo quanto precedentemente autorizzato, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) Struttura centrale: l'altezza massima consentita è di **ml 4,00**. La copertura potrà avere tipologia libera (piana o a falde inclinate): ove la copertura sia realizzata a terrazza, è vietato sulla copertura l'accesso al pubblico e l'installazione di elementi di arredo o di ombreggiatura. La struttura centrale potrà contenere il bagno per portatori di handicap, i servizi igienici, l'infermeria, l'ufficio di direzione e il deposito per le attrezzature. Sono inoltre consentiti pubblici esercizi, quali attività complementari degli stabilimenti balneari; per attività complementare deve intendersi l'esercizio pubblico con orari di apertura coincidenti con quelli di funzionamento dello stabilimento balneare. **Il Piano prevede, quindi, la possibilità di realizzare all'interno della struttura centrale da parte del concessionario il servizio bar o quello bar – ristorante. Tali attività potranno essere condotte anche in ambienti o chioschi fisicamente separati dalla struttura centrale dello stabilimento balneare, ma nell'ambito della stessa concessione. All'interno degli spazi per bar – ristorante è prevista la possibilità di realizzare un deposito di superficie minima di mq 4,50, ed eventualmente un laboratorio di superficie minima di mq 4,50, una cucina di almeno mq 12,00, una zona con il banco – bar. La struttura centrale potrà inoltre contenere un piccolo spazio da adibire a deposito merci alimentari fermo restando la dimensione massima del manufatto.**

b) Cabine – Spogliatoi: il numero delle cabine sarà variabile in relazione alle dimensioni della concessione ed alla tipologia di aggregazione scelta. **La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.** La copertura dovrà essere tale da consentire lo smaltimento delle acque piovane; è consentito realizzare un aggetto della copertura sul fronte per un massimo di ml 1,00. **L'altezza massima consentita è di ml 2,50.** Sussiste la possibilità di utilizzare le cabine anche come rimessaggio di attrezzature eliminando le pareti contigue. **Le cabine possono avere collocazione adiacente al capanno centrale o autonoma rispetto a questo;** la loro distribuzione deve essere comunque tale da consentire la più ampia vista del mare prescegliendo sistemi di aggregazione in relazione alle dimensioni e profondità dell'arenile.

c) Spazio bagnino e spogliatoio per disabili: è obbligatorio per ogni concessione balneare

l'inserimento di un blocco di **altezza massima ml 2,50, composto internamente da uno spazio per bagnino e da un vano spogliatoio per disabili. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.** Può avere collocazione adiacente alla struttura centrale o autonoma rispetto ad essa.

d) Deposito: è facoltativo l'inserimento di un deposito, utilizzabile per il ricovero delle attrezzature dello stabilimento balneare stesso. **Nel caso di chiosco bar o di bar ristorante è obbligatorio prevedere una superficie da destinare a deposito.** Può avere collocazione sia interna o adiacente alla struttura centrale o autonoma rispetto ad essa. **Nel primo caso la copertura potrà avere tipologia libera (piana o a falde inclinate) e l'altezza massima potrà essere quella del corpo principale, nel secondo caso la copertura dovrà essere a falde inclinate con altezza massima di ml 2,50. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.**

e) Docce: le docce e/o box acqua calda sono consentite in prossimità delle cabine. La copertura dovrà essere a falde inclinate e **l'altezza massima consentita sarà di ml 2,50. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.** In riva al mare sono consentite docce sostenute da struttura "a palo".

Le docce, devono essere realizzate a cura dei gestori degli stabilimenti balneari con un numero minimo di una ogni cinquanta punti d'ombra. Gli scarichi dei servizi igienici, delle cucine e delle docce dovranno essere collegati, tramite interposizione di un pozzetto di ispezione, alla rete fognante nera e a quella di convogliamento acque bianche comunali già esistente, anche con l'installazione di impianti di sollevamento ove necessario; un sistema di smaltimento chimico, riconosciuto idoneo dall'autorità competente, potrà essere utilizzato ove non sussistono le condizioni di allaccio diretto, al fine di evitare ogni possibile forma di inquinamento.

Nel caso in cui vi siano docce non collegate al sistema di smaltimento di cui sopra, ma con dispersione delle acque, è fatto obbligo apporre un cartello che vieti l'uso di saponi e simili, nonché controllare l'uso delle stesse da parte degli addetti alla gestione.

f) Servizi igienici: è obbligatorio per ogni concessione balneare l'inserimento di un blocco **servizi igienici, costituiti da 2 wc con antibagno e n. 1 wc apposito per disabili.** Possono avere collocazione interna o adiacente alla struttura centrale o autonoma rispetto ad essa. Se il blocco servizi igienici è costituito da un corpo di fabbrica autonomo la copertura sarà a falde inclinate e **l'altezza massima di ml 2,50. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.**

ART.36. CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI UTILIZZABILI PER STRUTTURE DI RISTORO E RICREATIVE

1. I manufatti per l'esercizio delle **Strutture di ristoro e ricreative** previsti dal PCS nelle diverse zone dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - a) **La copertura potrà avere tipologia libera (piana, volte o falde inclinate):** ove la copertura sia realizzata a terrazza, è vietato sulla copertura l'installazione di elementi di arredo.
 - b) **L'altezza massima** consentita è di **ml 4,00**.
 - c) Il **chiosco bar** dovrà essere attrezzato con almeno **n.2 bagni** (uno per il personale ed uno per gli utenti).
 - d) Il **chiosco ristorante o ristorante – bar** dovrà contenere il **bagno per portatori di handicap, i servizi igienici, il deposito per le attrezzature, una cucina o laboratorio di almeno mq. 12 una zona con il banco – bar**.
2. Per le attività commerciali ammesse, costituite esclusivamente da rivendite di giornali, di bevande e alimentari, e di sanitari, valgono le disposizioni che seguono:
 - a) **La copertura potrà avere tipologia libera** (piana o a falde inclinate).
 - b) **L'altezza massima** consentita è di **ml 4,00**.
 - c) E' obbligatoria la dotazione di **1 bagno a servizio degli addetti**.
 - d) **I chioschi potranno inoltre contenere uno spazio da adibire a deposito merci alimentari** fermo restando la dimensione massima del manufatto.

ART.37. SISTEMI COSTRUTTIVI E MATERIALI

Le strutture architettoniche da collocare nelle aree indicate dal Piano devono avere i canoni dell'architettura costiera e devono essere realizzate con materiali leggeri, privilegiando l'utilizzo del legno, (larice , ipè , castagno a e altre specie adatte alla durabilità richiesta nell'ambiente marino) preferibilmente provenienti da processi di riciclo, e rispettando il criterio della "smontabilità" stagionale.

La progettazione e la realizzazione degli stabilimenti e delle opere connesse alle attività normate dal presente PCS sono sottoposte alla vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale. Gli interventi sono realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengono conto della morfologia, delle caratteristiche dei luoghi e del paesaggio sul quale si inseriscono.

I sistemi costruttivi consigliati sono quelli che prevedono strutture di legno con elementi strutturali prefabbricati assemblati.

E' vietato l'uso del calcestruzzo armato gettato in opera e delle murature per le strutture in fondazioni ed elevazione.

Le componenti dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

1. **Pavimentazioni:** nelle aree dell'arenile destinate alla balneazione, agli stabilimenti balneari e delle attività marinare, nelle aree sensibili delle dune mobili, nelle aree di presente la valenza naturale le pavimentazioni devono essere sopraelevate o flottanti e senza alcun intervento invasivo alle superfici su cui vengono installate.

a) percorsi pedonali:

- in materiali di tipo permeabile;
- in legno o materiali litoidi posati a secco;
- in ghiaietto su massetto di cretoni opportunamente compattato;
- in terra battuta stabilizzata e opportunamente rullata;

b) per interni:

- Legno e materiali analoghi;
- in lastre di pietra naturale locale;
- in mattonelle di cotto.

2. Rivestimenti

a) per esterni:

- In legno o derivati opportunamente trattati;

b) per interni:

- in piastrelle di ceramica o gres;
- in pannelli in legno o derivati opportunamente trattati;

3. Manti di copertura:

a) Le coperture a falde o curve possono realizzarsi:

- in coppi a canale in laterizio;
- in tavolato e tegole canadesi
- in stuoie di cannucciato, in pannelli telati, in paglia o altre essenze vegetali.

b) Nel caso di coperture piane

- in tavolato e tegole canadesi.
- in stuoie di cannucciato, in pannelli telati, in paglia o altre essenze vegetali.

4. Infissi

a) in legno naturale trattato con vernici o protetto con oli trasparenti;

- Nel caso di comprovata impossibilità all'uso del legno, per gli infissi potranno essere realizzati in alluminio preverniciato a caldo.
- E' vietato l'uso d'alluminio anodizzato.
- E' consentito inoltre l'uso di materiale plastico che garantisca un alto livello di qualità.
- Dovranno essere utilizzate cerniere e maniglie in alluminio o in acciaio e vetri con caratteristiche antinfortunistiche.

ART. 38. CARATTERISTICHE TECNICO – IMPIANTISTICHE - ASPETTI GENERALI

Tutti i manufatti dovranno essere caratterizzati dal criterio della precarietà e della facile rimozione, con strutture collegate mediante innesti e bullonature. I manufatti dovranno realizzarsi preferibilmente in legno, materiali naturali o in subordine in C.A.V. prefabbricato.

In fase di progettazione dell'intervento dovranno essere favorite soluzioni architettoniche e progettuali che permettano il migliore inserimento paesaggistico ed ambientale, che integrino i principi dello sviluppo sostenibile in linea con il presente P.C.S. che promuove e sostiene la ricerca della qualità paesaggistica ed urbanistica dei luoghi.

Si intende per precario e di facile rimozione ogni manufatto che abbia le seguenti caratteristiche:

- a) **possibilità di smontaggio** senza intervento di demolizione o rottura, da attuarsi con semplici operazioni di smontaggio, di sollevamento o ribaltamento effettuate manualmente o con mezzi meccanici di uso corrente;
- b) **facile trasportabilità** dei componenti con mezzi di uso corrente;
- c) collegamento con soluzione di continuità tra piastra di fondazione e struttura in elevazione, realizzato ad innesto o con bulloni;
- d) **struttura ad elementi con collegamenti ad incastro**, o con bulloni e viti, senza saldature di strutturali metalliche o l'uso di conglomerato cementizio;
- e) **le fondazioni** dovranno essere realizzate con **elementi prefabbricati** in nessun caso gettati in opera;
- f) **e' vietata la realizzazione di piscine e scantinati.**

Dovrà essere evitata qualsiasi escavazione al disotto del piano di calpestio eccetto quella necessaria per la realizzazione dei servizi primari nonché per il posizionamento dei plinti di fondazione qualora le stesse non siano realizzate mediante pali semplicemente infissi nella sabbia. **Nella realizzazione dell'opera dovranno essere limitate le operazioni di rimodellamento morfologico dell'arenile.** In nessun caso nel rimodellamento e nella preparazione del sottofondo potrà essere utilizzato materiale di risulta, né materiale anche naturale diverso, per caratteristiche geologiche e granulometriche, da quello che costituisce l'arenile demaniale.

Sono previste tutte le opere di urbanizzazione primaria, compreso l'adeguamento di quelle esistenti, necessarie alla vita di spiaggia: fogne, acqua, luce, telefono e l'eventuale impianto di diffusione sonora.

L'impianto di pubblica illuminazione dovrà essere realizzato, lungo tutto il litorale ove sprovvisto.

Nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione è previsto che gli scarichi dei servizi igienici, delle cucine e delle docce dovranno essere **collegati alla rete fognaria pubblica**, anche con l'installazione di pompe di sollevamento; qualora non ci sia la possibilità di allaccio alla rete pubblica o a depuratori privati, allora **si potranno utilizzare sistemi di fitodepurazione e/o fosse settiche a tenuta stagna** per come prevista dalla normativa vigente, con strutture di facile rimozione.

Gli impianti tecnologici e di urbanizzazione devono essere realizzati contemporaneamente alla esecuzione degli stabilimenti.

Per quanto riguarda gli impianti di comunicazione auditiva, costituiti da elementi di limitata incidenza ambientale, essi potranno essere centralizzati e direttamente gestiti dal Comune o dalla Capitaneria di Porto o da gruppi di volontariato tipo Protezione Civile ed avranno lo scopo di fornire notizie ed informazioni utili agli utenti della spiaggia.

ART.39. CARATTERISTICHE TECNICO-IMPIANTISTICHE - ASPETTI PARTICOLARI E MANUTENTIVI

1. Impianto di raccolta e scarico acque reflue

- Con particolare riferimento agli scarichi delle acque reflue, le strutture che saranno realizzate **dovranno essere collegate alla rete fognaria comunale**, ove esistente, previa specifica autorizzazione.
- Nelle aree in cui non è presente alcuna rete fognaria le strutture devono essere

dotate di **vasca settica di raccolta, tipo Imhoff interrata**, alla quale devono essere collegati tutti i punti di scarico e le condotte di scarico, di capacità idonea al numero di utenti potenziali, che dovrà essere periodicamente svuotata mediante autorspurgo da ditte autorizzate alla raccolta e trattamento dei reflui.

2. Impianto idrico

- Dovrà essere previsto obbligatoriamente, **collegato alla rete idrica comunale se presente o a idonea riserva idrica realizzata con serbatoi in acciaio od in PEAD**, preferibilmente interrati o comunque schermati e collocati in locali appositi. Per la produzione di acqua calda è obbligatorio l'uso di collettori solari.

3. Impianto elettrico e di illuminazione

- L'impianto elettrico e di illuminazione dovrà essere conforme alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia e dovrà prevedere l'uso di apparecchi illuminanti a bassa diffusione e consumo, rivolti verso monte.

4. Impianto di sicurezza antincendio

- Gli stabilimenti, balneari, le aree di sosta per autoveicoli, per camper, per imbarcazioni da pesca e da diporto e le attività complementari, devono prevedere specifiche misure di sicurezza antincendio, in relazione allo specifico rischio incendio, quali estintori portatili o di condotta idrica di spegnimento incendi, collegata alla rete idrica pubblica e/o a serbatoi di riserva idrica.

5. Aspetti Tecnico – manutentivi - gestionali

- La sistemazione e la pulizia dell'arenile in concessione sono a carico del concessionario stesso.
- La pulizia dell'arenile deve assicurare, oltre al decoro ed all'igiene, l'incolumità nella fruizione pubblica dell'arenile concesso. **Pertanto, nei trenta giorni precedenti l'avvio dell'attività ai sensi dell'art. 2 punto 3 della L.R. 17/05, è consentito l'uso di mezzi meccanici, previa comunicazione al Comune ed all'Autorità Marittima competente per il territorio.**
- La comunicazione deve contenere l'indicazione esatta del giorno e dell'ora in cui verrà eseguita l'attività di pulizia. Dovrà contenere inoltre, il nome della Ditta incaricata ed il tipo di mezzi utilizzati con specifica del relativo numero di targa e/o telaio.

6. Rifiuti

- Nella gestione dei rifiuti dovrà essere favorita la raccolta differenziata, dotando lo stabilimento di raccoglitori separati per la carta, il vetro, plastica, alluminio pile usate,

farmaci, siringhe, la parte organica. Modalità di fornitura, convenzione, controllo ecobolla e relativi Registri anche per la raccolta ed il conferimento degli Oli usati.

ART. 40. LIDO SOLARE

Il presente PCS favorisce la diffusione delle fonti di energia rinnovabili quali l'irraggiamento solare negli stabilimenti balneari, prevedendo l'opportunità di coniugare gli aspetti di natura economica con quelli ambientali e turistici e perseguendo nel contempo obiettivi di contenimento dei consumi e di miglioramento dell'ambiente. **Gli stabilimenti balneari che adottano sulle coperture dei manufatti sistemi di utilizzo del solare termico o sistemi fotovoltaici in grado di auto alimentarsi per almeno il 50 % dei consumi energetici effettivi sono identificati come "lido solare" e possono fare richiesta al Comune di Locri al fine di ottenere una maggiore ampiezza del fronte mare massimo concedibile per un ulteriore 30%, calcolato sulla estensione di partenza concedibile**, ferma restando il rispetto della fascia di spiaggia libera.

ART.41. COLORI

L'Abaco dei colori è lo strumento principale in base al quale sono ordinate le tinte da utilizzare.

I colori consentiti per le strutture mobili e fisse di qualunque tipo (stabilimento, cabine, giochi, attrezzature sportive, etc...), di nuova costruzione o già esistenti nella fascia demaniale, consentono una vasta scelta di colorazioni delle superfici a vista che:

- a) devono essere compresi tra le tinte intense sino le tonalità pastello, consentendo all'interno di ogni concessione l'uso di diverse gradazioni di uno stesso colore (vedi allegati).
- b) Il colore può essere diverso per ogni concessione e in ogni caso consono al tipo di struttura che si intende realizzare.

Ad ogni buon fine le scelte suddette devono essere concordate con gli Uffici competenti preposti al rilascio della autorizzazione paesaggistica – ambientale necessaria per la realizzazione delle opere.

ART.42. PISCINE

Nell'ambito delle concessioni per stabilimenti balneari e per ombreggi e servizi **è possibile installare piscine e strutture simili, esclusi scivoli ed altri analoghi giochi acquatici, realizzati**

senza platea in cemento armato, posizionate sulla sabbia, fuori terra (altezza max. fuori terra pari a m. 1,50) e solo la parte dell'impiantistica al di sotto di essa (0,40 circa).

- Lo specchio d'acqua non potrà superare la superficie coperta di mq 40,00 e dovrà collocarsi entro la linea di massimo avanzamento verso mare dello stabilimento.
- Le piscine potranno utilizzare l'acqua di mare.
- Tali strutture dovranno essere dotate di sistemi – solari e/o fotovoltaici per il risparmio energetico e di dispositivi per il risparmio idrico.
- Le predette strutture dovranno avere carattere stagionale e quindi rimosse a fine stagione balneare.

Ai concessionari è riconosciuta ogni responsabilità derivante dall'uso delle piscine assumendo tutte le precauzioni necessarie ad evitare nocumento agli utilizzatori.

ART.43. PERCORSI DI ACCESSO AL DEMANIO

1. I percorsi pedonali e carrabili di accesso al Demanio sono indicati nella cartografia del PCS. Tali percorsi dovranno avere caratteristiche tali da consentire il facile accesso alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.
2. Non potranno essere rilasciate nuove CDM, previste nel PCS, su aree intercluse o non raggiungibili direttamente dalla viabilità pubblica.
3. Non è ammessa l'apertura di accessi privati sul Demanio Marittimo, mentre sono sempre autorizzabili accessi pubblici con le modalità di percorsi pedonali, nel rispetto delle norme del presente Piano.
4. I percorsi pedonali di accesso al demanio ed alle attrezzature relative paralleli alla battigia **devono avere una larghezza non inferiore a ml 1,50, e non inferiore a ml 1,20 quelli perpendicolari ad essa.**
5. I percorsi pedonali di accesso sono di uso pubblico, attuabili mediante progetti esecutivi d'iniziativa pubblica o privata convenzionata.
6. Al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante le aree ricomprese nelle concessioni, anche al fine della balneazione, i concessionari hanno l'obbligo di individuare, localizzare e segnalare con apposita cartellonistica, specifici varchi. Tali varchi vanno localizzati nell'area in concessione (sia per quelle già assentite che per le nuove) e **devono avere una larghezza minima di ml 1,50. In corrispondenza dei varchi i concessionari sono obbligati ad esporre un cartello avente formato cm 100 x 50 recante l'indicazione a caratteri cubitali "Ingresso Spiaggia Libera"** Tale segnaletica deve essere realizzata senza opere di fondazione.

7. Al di fuori delle strade e delle vie che sono espressamente destinate a tale funzione è vietato l'accesso al mare e l'attraversamento degli habitat costieri ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio o che non sia regolarmente autorizzato.

ART.44. RECINZIONI

1. Le recinzioni perpendicolari alla battigia, al fine di non costituire una barriera visiva, devono avere **un'altezza inferiore a ml 1,50** ed essere realizzate con materiali compatibili con l'ambiente, quali ad esempio il legno e la corda; **se realizzate in "verde" con la posa a dimora di siepi, alberelli, ecc. non possono superare l'altezza massima di ml 1,50.**
2. Le recinzioni di confine verso terra vanno realizzate con strutture e con un'altezza tali da non pregiudicare la visibilità verso mare.
3. Sono vietati materiali quali mattoni, reti metalliche, filo spinato, o assimilabili. Le recinzioni si interrompono in ogni caso a 5 metri lineari dalla battigia.
4. Le recinzioni di qualsiasi tipo e per qualsiasi scopo non debbono in alcun modo limitare, in nessun periodo dell'anno, l'accesso all'arenile e la relativa possibilità di uscirne a tutela anche della pubblica incolumità.
5. Le recinzioni di qualsivoglia area, privata o demaniale sono sottoposte alla preventiva autorizzazione o concessione demaniale.
6. Sono rigorosamente vietate recinzioni e/o delimitazioni di qualsiasi tipo, anche temporanee e/o con opere in verde, che impediscano il passaggio sugli spazi di transito verso la spiaggia.
7. Sono da evitare movimenti di terreno in modo da salvaguardare la naturalità dell'ambiente costiero, preservando il più possibile le essenze arboree esistenti.

ART.45. ARREDO URBANO

1. Sarà compito dei progetti esecutivi pubblici e di quelli dei Concessionari definire i seguenti punti:
 - la sistemazione delle aree di sosta e di parcheggio;
 - la sistemazione delle opere quali le panche, i cestini, le fontanelle, i corpi illuminanti e simili;
 - la sistemazione delle aree previste a verde;
 - la sistemazione della segnaletica e la cartellonistica.
2. La sistemazione delle aree di sosta e di parcheggio deve assicurare la totale permeabilità

delle relative superfici da parte delle acque meteoriche; vanno escluse le pavimentazioni realizzate con conglomerati bituminosi.

3. E' consigliabile che le aree sistemate a parcheggio pubblico o privato risultino ombreggiate mediante l'inserimento di essenze arboree, opportunamente disposte, anche con funzione di arredo. Sono consentite comunque, in alternativa, coperture degli stalli delle autovetture con strutture provvisorie ed amovibili, quali tendaggi o incannucciate.
4. Le opere quali le panche, i cestini, le fontanelle, i corpi illuminanti tanto a servizio degli spazi pubblici quanto all'esterno delle strutture in concessione, dovranno essere di limitata incidenza ambientale, coniugando funzionalità e semplicità delle linee.
5. In particolare gli apparati luminosi dovranno ispirarsi al criterio di una diffusione di fonti di ridotta intensità, evitando concentrazioni abbaglianti e luci rivolte verso l'alto.
6. La sistemazione delle aree previste a verde è considerata nel successivo art. 46.
8. La sistemazione e lo studio di caratteri adeguati per la segnaletica, sia di carattere ed interesse pubblico che quella per gli stabilimenti balneari e tutte le attrezzature in concessione in generale, deve considerare le esigenze della visibilità e chiarezza e contemporaneamente della non invasività.

ART.46. VERDE

1. Per quanto riguarda il verde di arredo, è opportuno l'utilizzo di elementi vegetali che mantengano l'equilibrio dell'ambiente e modalità di piantagione che riproducano il più possibile la disposizione naturale.
2. In particolare **le essenze vanno individuate tra le specie vegetali autoctone, tipiche dell'ambiente marino mediterraneo** o comunque divenute tali, rustiche, con ridotte necessità idriche e di mantenimento e utilizzando, preferibilmente, le tecniche di xerogiardiniera, ovvero l'individuazione e l'uso preferenziale delle "xerofite", piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche e la cui scelta, molto ampia, è in grado di soddisfare anche criteri ornamentali.
3. Gli spazi di pertinenza degli stabilimenti balneari dovranno essere adeguatamente sistemati a verde: i progetti, sia per la realizzazione di nuovi stabilimenti, che per gli interventi sugli stabilimenti esistenti, dovranno essere corredati da elaborati che illustrino in maniera dettagliata le sistemazioni esterne e le opere in verde previste.
4. Le essenze da utilizzare per il verde sono suddivise in:
 - a) alberi ad alto fusto ($h = 4\div 5$ metri);

- b) arbusti medio alti ($h = 2 \div 3$ metri);
- c) arbusti medio bassi ($h = 0,5 \div 1,5$ metri);
- d) cespugli bassi o siepi ($h = 0,3 \div 0,5$ metri);

ed hanno le funzioni di: difesa dal vento, dal sole e dal rumore, rivestimento di scarpate, chiusura ed apertura di angoli di visuale, arredo di impianti balneari e di zone attrezzate, valorizzazione della biodiversità, sicurezza del transito pedonale.

- 5. L'elencazione di cui sopra vale anche per la messa a dimora di essenze nella spiagge libere e nei parcheggi pubblici e privati.
- 6. Quanto sopra vale ai fini non solo botanici ma anche per la sicurezza del tratto pedonale negli spazi comuni immediatamente a ridosso degli stabilimenti balneari.

ART.47. ILLUMINAZIONE

In ottemperanza alla L.R. n.12 del 3 Marzo 2005 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico" il Comune di Locri dovrà adeguare il proprio Regolamento Urbanistico Edilizio alle disposizioni della stessa legge e predisporre un abaco specifico per l'intera zona dell'arenile ricompresa nel PDMC, indicando le tipologie dei sistemi e dei singoli corpi illuminanti ammessi, il tutto in armonia con la predisposizione dello specifico strumento di programmazione dell'illuminazione pubblica in sede di adozione del Piano Strutturale Comunale.

La scelta degli elementi illuminanti dovrà essere il più possibile uniformata a tutto l'arenile.

Le distanze reciproche tra i vari elementi illuminanti dovranno essere definite sulla base di un progetto illuminotecnico.

Tale progetto, nelle zone del Biotopo, dovrà unire le esigenze turistiche e di sicurezza con la naturalità dei luoghi stessi.

L'illuminazione su tutto l'arenile dovrà comunque essere progettata in modo da evitare sempre fenomeni di abbagliamento, disturbo o "confusione" per la navigazione in mare.

Le insegne di esercizio, comunque posizionate all'interno delle concessioni demaniali, dovranno essere illuminate in maniera indiretta; sono vietate le insegne retroilluminate al neon.

ART.48. ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. L'art. 23 della L.104/1992, ha disposto che il rilascio delle concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi siano subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 236/1989, di attuazione della L. 13/1989, ed alle effettive possibilità di accesso a mare delle persone diversamente abili. I concessionari demaniali dovranno quindi assicurare la visitabilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.
2. **La visitabilità dovrà essere garantita** applicando le prescrizioni contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 236/1989. Le aree in concessione sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 5, punto 5.5 del suddetto D.M.
3. **Gli stabilimenti balneari dovranno prevedere almeno un servizio igienico accessibile ai diversamente abili.**
4. L'Amministrazione Comunale assicura l'accesso carrabile e/o pedonale agli stabilimenti balneari dalla pubblica via, promuove l'accordo tra tutti i concessionari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale, mediante predisposizione di specifici progetti.
5. Per gli impianti esistenti si prescrive l'adeguamento, ove necessario, al momento dell'approvazione del presente Piano, per i quali l'Amministrazione dovrà dare immediata esecutività attraverso il rilascio automatico delle relative autorizzazioni edilizie.

ART.49 . TUTELA DELL'AMBIENTE COSTIERO

1. **E' vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso** le quali abbiano finalità diverse da quelle della difesa, quali muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale.
2. **Lo smaltimento delle acque di scarico** delle costruzioni che insistono sulle aree del demanio marittimo deve avvenire attraverso la pubblica fognatura o idoneo sistema di smaltimento autorizzato, qualora sia accertata l'impossibilità all'allaccio.
3. **L'abbattimento degli alberi e l'alterazione dei sistemi vegetali** che insistono sulle aree del demanio marittimo sono ammessi soltanto in caso di necessità, accertata da parte del Comune.
4. **Le fonti luminose**, tanto della pubblica illuminazione, quanto delle attività in concessione non devono essere collocate ad un'altezza superiore ai ml 3,50 dal terreno e devono essere rigorosamente rivolte verso il basso.
5. **Le fonti sonore** di qualsiasi tipo in zona non devono superare il livello della Classe Acustica

Il così come definita dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997.

ART.50. EMISSIONE DI SUONI E RUMORI

1. Tutte le emissioni di suoni e rumori generate da attrezzature, apparati, impianti ed automezzi devono rispettare i limiti imposti dalla normativa applicabile, con particolare riferimento al Piano di Classificazione Acustica.
2. Qualora tali emissioni siano subordinate al rilascio di specifiche autorizzazioni, tali documenti devono essere mantenuti aggiornati e corretti.
3. Le emissioni di suoni e rumori, ancorché autorizzate, devono essere opportunamente ridotte negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale attraverso il Regolamento di Polizia Urbana o altro provvedimento normativo. In particolare le attività particolarmente rumorose, quali la pulizia dell'arenile con mezzi meccanici, le manutenzioni, ecc., non devono essere svolte in orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica.

ART.51. EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Tutti gli impianti che generano emissioni in atmosfera, e per i quali la normativa lo richieda, devono essere opportunamente autorizzati dall'organo competente e devono rispettare i limiti imposti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni autorizzatorie.
2. Tutte le attrezzature, gli apparati e gli automezzi a motore in uso che generino emissioni in atmosfera, devono rispettare i limiti imposti dalla normativa applicabile, ovvero rispettare i limiti di emissione in atmosfera definiti dal costruttore.

ART. 52. GESTIONE DEI RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Deve essere necessariamente effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani in tutte le aree di competenza. Allo scopo suddetto, devono essere messi a disposizione dei turisti appropriati contenitori distinti per tipologia di rifiuti, identificabili con chiarezza anche da persone che non conoscono la lingua italiana.
2. I rifiuti devono essere conferiti al gestore del servizio di raccolta secondo le modalità da questo stabilite in accordo al vigente Regolamento Comunale per la raccolta e gestione dei rifiuti.
3. Nel rispetto delle Direttive Regionali, l'impegno a mantenere pulite le aree del demanio marittimo, non si esaurisce temporalmente nell'ambito della sola stagione estiva, ma è

necessario garantire la pulizia delle spiagge durante l'intero arco dell'anno. A tal fine gli Enti interessati, le Autorità marittime e i concessionari le aree marittime, debbono programmare e coordinare le iniziative e le attività necessarie.

4. Le spiagge marittime sono aree soggette spesso all'accumulo di materiali derivanti da particolari fenomeni naturali (es. alghe, posidonie, ..etc.), che richiedono la loro rimozione/raccolta e successivo avvio allo smaltimento/recupero in impianti autorizzati. L'influenza del fenomeno delle alghe è negativa sulle attività turistico-balneari, (in quanto sottraggono spazi sull'arenile e favoriscono la produzione di odori sgradevoli dovuti a fenomeni di putrefazione delle alghe). I costi per gli interventi da attuare per la rimozione/raccolta dovranno gravare in quota parte sia sull'amministrazione comunale che sulle concessioni demaniali in base ai ml di fronte mare di competenza, ovvero, come quantizzato dal Piano: per ml 2.903 (49,90 %) attribuiti alle spiagge libere per ml 2.915 (50,10%) alle concessioni demaniali. I dettagli dei costi e degli interventi di rimozione/raccolta dovranno essere specificati dall'Amministrazione Comunale con apposita delibera di Giunta.

Il Piano prevede misure integrate di mitigazione e compensazione che si fondano sul principio che **ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni. Tali mitigazioni danno comunque contezza di quanto il Piano sia fondato su criteri di sostenibilità e di qualità ambientale e paesaggistica.**

Sulla base dell'analisi specifica relativa all'incidenza del piano, si sottolinea che l'aumento della pressione antropica rappresenta l'aspetto che maggiormente potrebbe causare incidenze sul sistema costiero in genere.

Come si è già avuto modo di sottolineare, però, proprio per la natura e gli scopi del Piano esso ha la potenzialità di regolamentare i flussi dell'utenza sull'arenile che in conseguenza alla riqualificazione dell'offerta dei servizi potrà essere maggiormente attratto presso gli stabilimenti balneari presenti nella fascia costiera piuttosto che occupare l'arenile in modo diffuso ed incontrollato.

In tale direzione e nell'ottica d'integrazione tra differenti tipologie e modalità di turismo il piano prevede in generale la tutela dei sistemi verdi di accesso alla costa, anche al fine di

creare una rete ambientale continua ed interscambiabile di accesso e fruizione della costa stessa.

Le norme tecniche prevedono la possibilità di sviluppare progetti esecutivi per la valorizzazione e fruizione delle aree a verde esistenti, proposti dal Comune o dai Privati. Tali interventi dovranno comunque essere progettati nel rispetto delle previsioni del vigente Strumento Urbanistico (PRG) e delle relative Norme Tecniche d'Attuazione.

Si potrà prevedere anche eventuale nuova piantumazione di essenze autoctone sia con funzione di difesa dal vento, dal sole e dal rumore che per il rivestimento di scarpate, recupero di aree degradate, chiusura ed apertura di angoli di visuale, arredo di impianti balneari e di zone attrezzate. Dovranno essere utilizzate specie autoctone tipiche dell'ambiente marino mediterraneo. In ogni caso, inerbimenti e piantumazioni dovranno essere costituiti da specie tipiche dei luoghi.

Dovranno essere salvaguardate le essenze arboree esistenti, segnatamente quando costituiscono elemento naturale di diversificazione tra spiaggia e retro spiaggia.

Tutti gli interventi sulla fascia costiera dovranno migliorare e qualificare l'aspetto delle spiagge, oltre a porre un freno alla perdita di naturalità, al fine di rendere un contesto ambientale più naturale e più attrattivo per i fruitori locali e per i turisti stranieri.

8. CRITICITÀ E VERIFICA DELL'INCIDENZA

8.1. CRITICITA'

- **Alterazione fisica dell'ambiente**

L'entità del **Piano Spiaggia** è tale da **non causare nessuna alterazione fisica né temporanea né permanente delle aree oggetto della presente.**

Grado di correlazione tra l'effetto e gli obiettivi di conservazione: **basso**

Verifica dell'incidenza: Positiva

- **Creazione di barriere che potrebbero interferire con gli spostamenti di alcune specie**

Non vi sono creazioni di barriere tali da interferire con la conservazione delle specie presenti.

Grado di correlazione tra l'effetto e gli obiettivi di conservazione: **basso**

Verifica dell'incidenza: Positiva

- **"Apertura" di tratti di territorio precedentemente inaccessibili ad animali non autoctoni**

Sull'arenile sono stati previsti percorsi rimovibili da realizzare in materiale biocompatibile quale ad esempio il legno (vedi N.T.A. del P.C.S. - ART. 37. SISTEMI COSTRUTTIVI E MATERIALI) che consentiranno di distribuire e razionalizzare meglio il flusso dei fruitori, distribuendo lo stesso in maniera uniforme nelle aree attrezzate di servizi alla balneazione e di aree a parcheggio.

Grado di correlazione tra l'effetto e gli obiettivi di conservazione: **alto**

Verifica dell'incidenza: Positiva

- **Aumento della pressione antropica**

Per la natura e gli scopi del Piano esso ha la potenzialità di regolamentare i flussi dell'utenza sull'arenile che in conseguenza alla riqualificazione dell'offerta dei servizi potrà essere attratto in maniera uniforme presso gli stabilimenti balneari presenti.

Grado di correlazione tra l'effetto e gli obiettivi di conservazione: **alto**

Verifica dell'incidenza: Positiva

- **Generazione di rumore**

La probabilità che si generino rumori che potrebbero causare disturbo alle specie, soprattutto nel periodo di accoppiamento e riproduzione, è correlata solo alla stagione turistica estiva. Si sottolinea comunque che gli stabilimenti balneari sono posti ad una distanza tale da attenuare significativamente tale fenomeno e che comunque vi sono specifiche norme che regolamentano l'utilizzo degli apparecchi di diffusione sonora negli stabilimenti balneari (vedi N.T.A. - ART. 50 . EMISSIONE DI SUONI E RUMORI).

Grado di correlazione tra l'effetto e gli obiettivi di conservazione: **alto**

Verifica dell'incidenza: Positiva

- **Produzione e abbandono di rifiuti**

La produzione di rifiuti può rappresentare uno degli effetti rilevanti associato alla fruizione turistica degli arenili. In particolare, i rifiuti prodotti riguardano: rifiuti da imballaggio: carta e cartone, vetro, plastiche, legno, alluminio. sarti organici: resti del bar e del punto di ristoro, manutenzione del verde, materiali di consumo: carta fotocopiatrici, toner stampanti, lampade. Il Piano introduce nelle N.T.A. (ART. 52. GESTIONE DEI RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA) L'eco-compatibilità degli impianti balneari e, conseguentemente, lo sviluppo sostenibile del turismo.

Grado di correlazione tra l'effetto e gli obiettivi di conservazione: **alto**

Verifica dell'incidenza: Positiva

- **Alterazione della qualità delle risorse idriche, compromissione della falda**

La gestione del "ciclo dell'acqua" rappresenta un fattore essenziale per il contenimento dei consumi delle risorse idriche e del trattamento dei reflui inquinanti.

In tal senso tra gli aspetti della gestione ecocompatibile degli stabilimenti vi sono specifiche misure di contenimento e razionalizzazione del consumo di risorse. Attraverso il Piano Spiaggia il Comune promuove la realizzazione di stabilimenti balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che da un lato consente di preservare l'ecosistema e dall'altra permette ai gestori degli stabilimenti di realizzare consistenti risparmi di spesa (sia attraverso la diminuzione dei costi sia attraverso l'accesso ai finanziamenti ed ai contributi pubblici all'uopo erogabili) e, nel contempo, di rispettare l'ambiente.

Grado di correlazione tra l'effetto e gli obiettivi di conservazione: **alto**

Verifica dell'incidenza: Positiva

- **Impatto visivo e paesaggistico**

La compatibilità delle previsioni del Piano rispetto ai valori paesaggistici oltre ad essere garantita dalla coerenza con le previsioni normative disposte dalla legge regionale n.17/2005 nonché del relativo Piano di indirizzo Regionale (PIR), e degli strumenti di pianificazione già vigenti, è certamente rafforzata da tutti quei criteri di qualità ambientale, disciplinati dalle norme tecniche di attuazione, che dovranno guidare ed indirizzare la progettazione dei manufatti e delle attività turistico - ludico- ricreative previste dal piano, e di tutti gli interventi progettuali relativi alla realizzazione di percorsi, restauro e ripristino ambientale, per come già descritto. Con questi presupposti, in particolare, il Piano ha indicato precise scelte:

- in ordine alla realizzazione di manufatti rimovibili, realizzati con materiali ecocompatibili;
- in ordine alle finiture degli stessi;
- in ordine alla definizione di criteri di sostenibilità nella gestione delle strutture balneari;
- In ordine alla corretta regolamentazione d'uso della spiaggia da parte dei fruitori.

Grado di correlazione tra l'effetto e gli obiettivi di conservazione: **basso**

Verifica dell'incidenza: Positiva

- **Incremento del traffico**

L'incremento del traffico è legato maggiormente alla stagione turistica estiva.

Grado di correlazione tra l'effetto e gli obiettivi di conservazione: **alto**

Verifica dell'incidenza: Positiva

8.2. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ GENERALI E CORRELATI

Gli Obiettivi di Sostenibilità Generali costituiscono obiettivi di livello strategico che discendono direttamente dalle strategie sviluppate a livello comunitario in materia di sviluppo sostenibile relativamente alle componenti e tematiche ambientali considerate rilevanti per il Piano. Gli Obiettivi di Sostenibilità Generali sono stati declinati in Obiettivi di Sostenibilità Correlati, che tengono conto delle problematiche ambientali specifiche del territorio marino - costiero. Di seguito si riporta l'elenco degli Obiettivi di Sostenibilità Generali e Correlati, declinati per le diverse criticità e potenzialità individuate nel sistema marino - costiero riferite a ciascuna componente ambientale analizzata:

COMPONENTE	CRITICITA' E POTENZIALITA'	OBIETTIVO GENERALE DI SOSTENIBILITA'	OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA' CORRELATO
<u>ARIA</u> N.T.A. ART.60. EMISSIONI IN ATMOSFERA	Possibili emissioni da parte di gruppi elettrogeni e strumentazioni utilizzate dagli stabilimenti balneari.	Contenimento delle emissioni in atmosfera.	Tutti gli impianti che generano emissioni in atmosfera, e per i quali la normativa lo richieda, devono essere opportunamente autorizzati dall'organo competente e devono rispettare i limiti imposti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni autorizzatorie.
<u>ACQUA</u>	Stato qualitativo eccellente delle acque marino - costiere.	Mantenere e migliorare lo stato qualitativo dei corpi idrici.	Prevenire i fenomeni di inquinamento.
<u>RIFIUTI</u> N.T.A. ART. 61. GESTIONE DEI RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA	Incremento della produzione dei rifiuti nel periodo estivo.	Prevenire e ridurre la produzione e dei rifiuti.	Favorire la raccolta differenziata dei rifiuti. Deve essere necessariamente effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani in tutte le aree di competenza. Allo scopo suddetto, devono essere messi a disposizione dei turisti appropriati contenitori distinti per tipologia di rifiuti, identificabili con chiarezza anche da persone che non conoscono la lingua italiana.
<u>SUOLO</u> N.T.A. ART.46. SISTEMI COSTRUTTIVI E MATERIALI N.T.A. ART.58 . TUTELA DELL'AMBIENTE COSTIERO	Presenza di mareggiate intense che sottopongono la spiaggia a significativa dinamicità evolutiva, Potenziale limitazione o condizionamento dell'evoluzione naturale della successione vegetazionale del sistema dunare.	Conservare e migliorare lo stato della risorsa suolo limitandone il consumo e prevenendo fenomeni di sovrassfruttamento.	Favorire la conservazione ed il ripristino degli ecosistemi costieri locali, con particolare riguardo agli habitat e alle specie di interesse comunitario, quali gli ambienti dunari, le zone umide e le biocenosi marine. Favorire un corretto uso del suolo e delle risorse correlate.
<u>SUONI E RUMORI</u> N.T.A. ART.59 .	Tendenza all'utilizzo di gruppi elettrogeni nelle aree in concessione che costituiscono un	Prevenire o ridurre l'inquinamento sonoro	Limitare le emissioni sonore in spiaggia. Le fonti sonore di qualsiasi tipo in zona non devono superare il livello della Classe Acustica II così come definita

EMISSIONE DI SUONI E RUMORI	fattore di impatto acustico per l'avifauna, soprattutto in prossimità delle zone umide.		dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997.
PAESAGGIO E ASSETTO STORICO-CULTURALE N.T.A. TITOLO 4 – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE COSTRUTTIVE E FINITURE DEI MANUFATTI E DEGLI IMPIANTI INSISTENTI SUL DEMANIO MARITTIMO	Possibile influenza delle strutture e delle tecnologie utilizzate sull'assetto paesaggistico ambientale.	Tutelare e valorizzare il patrimonio storico culturale e paesaggistico.	Tutelare e valorizzare le specificità paesaggistiche e storiche del sistema marino-litorale. Nella progettazione sono da privilegiare soluzioni che perseguano la minimizzazione dell'impatto ambientale, che utilizzino materiali naturali a basso impatto ambientale e perseguano il corretto uso delle risorse naturali ed il risparmio energetico.
ASSETTO INSEDIATIVO E DEMOGRAFICO	Non rilevante ai fini della valutazione in relazione alle competenze del PSC.		
SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO N.T.A. TITOLO 4 – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE COSTRUTTIVE E FINITURE DEI MANUFATTI E DEGLI IMPIANTI INSISTENTI SUL DEMANIO MARITTIMO	Presenza, della spiaggia fruibile rilasciate in concessione, che non garantiscono un adeguato servizio.	Favorire uno sviluppo economico sostenibile del territorio.	Garantire un adeguato equilibrio tra fruizione libera e organizzata del sistema spiaggia. La progettazione e la realizzazione degli stabilimenti e delle opere connesse alle attività normate dal presente PCS sono sottoposte alla vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale. Gli interventi sono realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengono conto della morfologia, delle caratteristiche dei luoghi e del paesaggio sul quale si inseriscono.
MOBILITA' E TRASPORTI N.T.A. ART.52. PERCORSI DI ACCESSO AL DEMANIO	Criticità importanti legate al sistema degli accessi a mare anche di quelli di emergenza e al dimensionamento e alla localizzazione delle aree sosta a servizio della balneazione.	Organizzare e regolamentare il sistema degli accessi e delle aree sosta e favorire forme di mobilità sostenibile.	Assicurare il pubblico accesso alle spiagge ed alle risorse litoranee compatibilmente con le esigenze di tutela e conservazione degli ecosistemi costieri.
INQUINAMENTO LUMINOSO N.T.A. ART.56. L'ILLUMINAZIONE	Tendenza di dotare le aree in concessione di impianti di illuminazione che costituiscono un fattore di impatto luminoso.	Prevenire o ridurre l'inquinamento Luminoso.	L'illuminazione su tutto l'arenile dovrà comunque essere progettata in modo da evitare sempre fenomeni di abbagliamento, disturbo o "confusione" per la navigazione in mare. Limitare la presenza di fonti luminose potenzialmente inquinanti nel sistema marino - costiero.

8.3. ANALISI DI COERENZA ESTERNA

Il Piano Spiaggia deve essere analizzato in relazione al contesto programmatico esistente. Si tratta, in pratica, di valutare se le linee di sviluppo delineate all'interno del PCS sono coerenti con gli indirizzi previsti da altri Piani e/o Programmi già esistenti e con i quali il PCS potrebbe avere delle interazioni. A tal fine occorre esaminare i Piani e/o Programmi, sia sovraordinati che di pari livello, rispetto ai quali si è deciso di svolgere l'analisi di coerenza esterna dello stesso PCS, approfondendo e specificando eventuali relazioni ed interferenze.

PIANO O PROGRAMMA	RIFERIMENTO NORMATIVO	STATO DI AVANZAMENTO	TEMI RILEVANTI PER IL PCS	OBIETTIVI DI PIANO
QTRP QUADRO TERRITORIALE REGIONALE VALENZA PAESISTICA	A Il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria è stato adottato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 300 del 22 Aprile 2013.		indirizzi per la tutela e la valorizzazione di paesaggi e per lo sviluppo sostenibile del territorio regionale - identificazione dei beni paesaggistici, quali la Fascia costiera e i campi dunari e sistemi di spiaggia, per i quali le NTA definiscono specifiche norme d'uso - aspetti regolamentari sulle modalità d'uso dei litorali.	a) rafforzare ulteriormente l'orientamento dei principi di "recupero, conservazione, riqualificazione del territorio e del paesaggio, ammagliamento e ricomposizione dei tessuti edilizi", finalizzati tutti ad una crescita sostenibile dei centri urbani con sostanziale "risparmio di territorio"; b) considerare il QTRP facente parte della pianificazione concertata con tutti gli Enti Territoriali, in cui la metodologia di formazione e approvazione, le tecniche e gli strumenti attraverso i quali perseguire gli obiettivi contribuiscono a generare una nuova cultura dello sviluppo; c) considerare il governo del territorio e del paesaggio come un "unicum", in cui sono individuate e studiate le differenti componenti storico-culturali, socio-economiche, ambientali, accogliendo il presupposto della Convenzione Europea del Paesaggio "di integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione e urbanistica" (articolo 5) all'interno del QTRP; d) considerare prioritaria la politica di salvaguardia dai rischi territoriali attivando azioni sistemiche e strutturanti finalizzate alla mitigazione dei

				rischi ed alla messa in sicurezza del territorio.
PTCP QUADRO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE	Il Piano Territoriale Di Coordinamento della Provincia di Reggio Calabria è stato adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 15 del 04/04/2011.		analisi dei sistemi di organizzazione del territorio - analisi delle ecologie insediative ed ambientali costitutive del territorio - Indirizzi e norme d'uso del territorio.	a. Realizzazione di una compiuta ecologia del territorio, mediante la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche e insediative. b. Valorizzazione del patrimonio ambientale, storico-culturale e identitario ai fini di una fruizione consapevole e compatibile. c. Miglioramento dei quadri di vita, attraverso uno sviluppo armonico dell'insediamento, dei servizi di qualità, delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto. d. Sviluppo consapevole e sostenibile delle economie locali. e. Realizzazione di una progettualità congrua e sinergica e partecipata. f. Costruzione di una rete di informazione dinamica ed accessibile."
PAI PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO	Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) previsto dal DL 180/98 (Decreto Sarno) è finalizzato Alla valutazione del rischio di frana ed alluvione a cui la Regione Calabria, per la sua specificità territoriale (730 Km di costa), ha aggiunto quello dell'erosione costiera. Il Piano, come sancito dalla legge 11/12/00 n. 365, art. 1 bis comma 5, ha valore sovraordinatori o sulla strumentazione urbanistica	Il PAI della Regione Calabria, è stato approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 115 del 28.12.2001, "DL 180/98 e successive modificazioni. Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico".	- aree a pericolosità e rischio idraulico e/o di frana in ambito costiero (es. foci fluviali, falesie costiere).	• L'individuazione dei livelli di rischio, pericolosità e vulnerabilità riferiti ad aree omogenee. • L'individuazione delle misure di salvaguardia. • La definizione di programmi di intervento.

	locale e deve essere coordinato con i piani urbanistici alle varie scale.			
PTA PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE	Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), adottato con Deliberazione di Giunta regionale n. 394 del 30.06.2009, permette di avere un quadro conoscitivo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e, più in generale, alla protezione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo. È uno strumento dinamico che comporta costante aggiornament o ed implementazio ne dei dati nonché continuo aggiornament o alla normativa di settore.		stato qualitativo delle acque di mare/balneazione - stato qualitativo acque zone umide (stagni, lagune) - stato qualitativo acque fiumi se rilevanti per l'ambito costiero (ambito foce fluviale) - stato qualitativo e quantitativo falde acquifere se rilevanti per l'ambito costiero.	• Risanamento dei corpi idrici significativi e d'interesse che mostrano uno stato di qualità ambientale compromesso. • Mantenere lo stato di qualità buono per tutti quei corpi idrici significativi e d'interesse che non risentono di pressioni antropiche alteranti il loro stato. • Raggiungere il miglioramento dello stato di qualità delle acque a specifiche destinazioni d'uso e attuare un sistema di protezione per garantirne un uso quali/quantitativo da parte di tutti. • Conservare la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici superficiali, nonché mantenere la capacità di sostenere comunità animali ampie e ben diversificate.
PRGR PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE CALABRIA	D.Lgs. 152/2006, art. 199 Legge . 42/2010 Direttiva 2008/98/CE D.Lgs. n. 152/2006, modificato dall'art.7 del D.Lgs. n. 205/2010.	Elaborato dall'ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Calabria, il Piano regionale di gestione dei Rifiuti (approvato con legge regionale n. 6 del 2-02-2001; Ordinanza 7 marzo 2001, n. 1322: Adozione del Piano Regionale di	indirizzi per: - l'adozione di sistemi di gestione dei rifiuti che favoriscano il recupero e riducano gli impatti derivanti dai processi di smaltimento sull'ambiente - l'attuazione di strategie operative che consentano la riduzione dei rifiuti prodotti nel territorio regionale - l'ottimizzazione	• Garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza ed economicità all'interno degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) coincidenti con le cinque province. • Riduzione quali-quantitativa dei rifiuti. • Conseguimento obiettivi di raccolta differenziata (35% a partire dal 2003) (D. Lgs. n.22/97). • Abbandono della discarica come sistema di smaltimento e minimizzazione degli impatti degli impianti. • Contenimento dei costi e

		Gestione dei Rifiuti) prevede l'organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, individua i fabbisogni e l'offerta di smaltimento: Con Deliberazione Regionale n. 463 del 23.07.2008 la Regione Calabria ha attribuito alle Province le funzioni di Autorità d'Ambito in materia di rifiuti. Con successiva Delibera n. 373 del 23.01.2009.	delle politiche di gestione dei rifiuti a livello regionale, secondo i principi della sostenibilità economica ed ambientale.	attivazione di opportunità di lavoro connesse con il sistema di gestione. Vincoli/prescrizioni: • Stabilisce i criteri per l'individuazione di aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti • Stabilisce la dotazione impiantistica primaria del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani (non ancora completata per mancanza del consenso da parte delle popolazioni).
PEAR PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE		accordo di programma sottoscritto fra la Regione Calabria e l'ENEL nel novembre 1999. Approvato dal Consiglio regionale della Calabria in data 03.03.2005.	indirizzi per la regolamentazione del settore energetico secondo i principi della sostenibilità ambientale ed economica - definizione delle priorità di intervento in campo energetico.	prevede tre settori strategici di intervento: • fonti rinnovabili; • riduzione dell'emissione di sostanze inquinanti; • risparmio energetico. Obiettivi del Piano: • Stabilità, sicurezza ed efficienza della rete elettrica. • Sviluppo di un sistema energetico che di priorità alle fonti rinnovabili ed al risparmio energetico come mezzi per una maggior tutela ambientale. • Diversificazione delle fonti energetiche. • Tutela dell'ambiente attraverso la promozione di interventi di efficienza e risparmio energetici.

9. CONCLUSIONI

La attuazione degli interventi previsti dal PCS complessivamente non genera modifiche di stato, pressioni o impatti significativi sulle componenti ambientali.

La qualità ambientale e l'attuale stato delle risorse naturali dell'area oggetto d'intervento non saranno compromesse dall'attuazione degli interventi del PCS. Gli interventi di realizzazione delle attrezzature turistiche, degli insediamenti produttivi e le attività consentite dalle norme di piano, risultano avere una buona compatibilità ambientale ma devono essere accompagnati da azioni di contro e mitigazione degli effetti ambientali da definire in fase di attuazione degli interventi.

In conclusione si può affermare che le analisi e le valutazioni effettuate nell'ambito della presente verifica di assoggettabilità restituiscono un elevato livello di compatibilità ambientale delle scelte di piano. Infatti, si riscontra una **costante attenzione alle tematiche della sostenibilità ambientale**, che trova conferma nella verifica dei potenziali impatti sulle componenti ambientali interessate, in riferimento ai criteri individuati dall'Allegato E) al Regolamento Regionale n.3/2008 della Regione Calabria ed alle caratteristiche del piano.

Si propone l'esclusione del PCS dalla procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui agli art.13-18 del D.Lgs. 152/06 ed art. 22 del R.R. 3/2008 in quanto piano relativo ad interventi localizzati nella specifica fascia demaniale, già assoggettato a VAS nell'ambito della stesura del sovraordinato Piano Strutturale Comunale.

10 . MONITORAGGIO

Al fine di rendere l'azione di monitoraggio effettiva ed efficace è necessario individuare i soggetti, le funzioni che saranno preposte all'attuazione dello stesso e le relative responsabilità.

Nel caso di specie il soggetto responsabile della realizzazione ed implementazione del sistema di monitoraggio degli effetti ambientali del PCS è il Comune di Locri che si avvale del sostegno di enti competenti in materia ambientale secondo quanto definito dalla normativa di settore.

L'Amministrazione comunale, con l'intento di rendere il monitoraggio un'attività sistematica ed efficace, individuerà nell'ambito della propria organizzazione amministrativa un ufficio deputato allo svolgimento di tale attività in relazione ai piani e programmi sottoposti a tale attività. È necessario precisare che la periodica revisione degli indicatori ambientali è condizionata dalla disponibilità di dati ed informazioni di carattere ambientale aggiornati. Per gran parte di tali dati ed informazioni la competenza della rilevazione non è dall'Amministrazione comunale ma di altri enti che operano sul territorio (Uffici di statistica regionali e provinciali, Sovrintendenza, Regione, ecc.).

Gli esiti delle attività di monitoraggio saranno illustrati attraverso report periodici a cura dell'Amministrazione comunale, al fine di rendere trasparente gli esiti e l'avanzamento del monitoraggio e fornire un valido strumento di supporto alle decisioni.

In tal senso la cadenza temporale dei report sarà definita, nell'ambito della Dichiarazione di sintesi. Fin da ora è possibile però elencare, in via esemplificativa, alcuni dei possibili contenuti dei report, ovvero:

- **la descrizione delle attività di monitoraggio e valutazione ambientale effettuate nel corso del periodo considerato e gli esiti principali;**
- **il popolamento degli indicatori selezionati e le criticità identificate (sia in termini di effetti ambientali – riscontrabili attraverso l'andamento degli indicatori –, sia in relazione all'attività di monitoraggio stessa – es. difficoltà a reperire i dati, ...-);**
- **l'aggiornamento del contesto programmatico settoriale e territoriale rilevante per l'attuazione del PCS;**
- **le indicazioni correttive per ridurre gli effetti ambientali significativi rilevati (es. criteri di selezione ambientale dei progetti, orientamenti per migliorare la sostenibilità delle operazioni, mitigazioni e compensazioni ambientali, ...) ed eventualmente quali azioni di ri - orientamento del piano potrebbe essere necessario intraprendere (che possono riguardare obiettivi, azioni, condizioni per l'attuazione, tempi di attuazione, ecc.).**

Sulla base dei contenuti del report, l'Amministrazione comunale, in coordinamento con gli enti preposti, decide se avviare ulteriori approfondimenti e analisi finalizzate a produrre effettive proposte di modifica del PCS e i tempi e le modalità con cui intervenire.

I tecnici redattori

arch. BEATRICE BRUZZI'

arch. CARLO STALTERI